

Comune di Ostiglia

-

Provincia di Mantova

~~~~~

~~~~~

Regolamento Comunale

di

Polizia Veterinaria



T I T O L O I°

DISPOSIZIONI GENERALI

C A P O I°

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E
DELL'UFFICIO VETERINARIO COMUNALE

Art.1

Il Sindaco è l'Autorità Sanitaria del Comune.
Egli ha alle sue dipendenze per il servizio di assistenza e vigilanza zoiatrica, il Veterinario Comunale.

Art.2

Presso la sede municipale è istituito un Ufficio Veterinario diretto dal Veterinario Comunale.

Art.3

Al Veterinario Comunale incombono gli obblighi ed i compiti di cui all'art.26 del presente regolamento.

Art.4

I Vigili urbani, le Guardie comunali hanno l'obbligo di eseguire inappuntabilmente gli ordini impartiti dal Veterinario Comunale.

C A P O II°

COORDINAMENTO FRA L'UFFICIO SANITARIO
E L'UFFICIO VETERINARIO

Art.5

Qualsiasi provvedimento di polizia veterinaria di competenza dell'Autorità Comunale, deve essere adottato dal Sindaco sentito il Veterinario Comunale. Quando trattasi di provvedimenti che riguardano la salute degli uomini e l'igiene generale il Sindaco deve sentire anche l'Ufficiale Sanitario.

Art.6

E' fatto obbligo al Veterinario Comunale che nell'esercizio della sua professione sia venuto a conoscenza di malattie contagiose, comuni all'uomo e agli animali e pericolose per la salute pubblica, di segnalare tali casi all'Ufficio Sanitario Comunale per i relativi provvedimenti sanitari nonchè di mettersi a disposizione dell'Ufficiale Sanitario per l'attuazione delle misure disposte dal Sindaco.

Parimenti è fatto obbligo all'Ufficiale Sanitario di segnalare al Veterinario Comunale gli stessi casi a lui noti, e particolarmente specificati al Titolo II° del Regolamento di Polizia Veterinaria 8 febbraio 1954, n.320.-

C A P O III°

STATO GIURIDICO DEL VETERINARIO

Art.7

La condotta veterinaria, essendo situata in territorio di pianura è classificata di seconda categoria.

Ha un'estensione di Kmq.39,79 e, secondo gli ultimi censimenti, comprende all'incirca abitanti n.10.003, bovini n. 3200, equini n.300, suini n.1650.

Esistono n.9 stazioni di monta pubblica equina e taurina; n.1 mattatoio pubblico.

Le indicazioni di cui sopra hanno semplice valore indicativo e non contrattuale.

Art.8

Il Veterinario titolare della condotta è nominato dal Consiglio Comunale in seguito a concorso bandito dalla Prefettura, secondo le disposizioni dell'art.68 del T.U. delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n.1265 e degli artt.2,3,34, 35,39 del R.D. 11 marzo 1935, n°281.

Art.9

Il Sanitario vincitore del concorso, non appena la Prefettura ha effettuato la relativa assegnazione, è nominato titolare con deliberazione d'urgenza ed è invitato ad optare, se già titolare di altra condotta, o ad assumere senz'altro servizio, in entrambi i casi entro il termine perentorio di 15 giorni, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, spedita nello stesso giorno in cui viene adottata la deliberazione di nomina. La lettera d'invite è trasmessa in originale all'interessato ed in copia, per conoscenza, alla Prefettura. Il Sanitario deve essere avvertito che, allo scadere inutilmente di 15 giorni dalla data della ricevuta di ritorno della lettera di partecipazione della nomina, egli è considerato rinunciatario.

Scaduto il termine di cui sopra, l'Amministrazione deve provvedere, parimenti con deliberazione d'urgenza, alle dimissioni d'ufficio del detto rinunciatario e, contemporaneamente, alla nomina del nuovo sanitario che viene assegnato dalla Prefettura in sua sostituzione.

Il sanitario deve essere avvertito anche che, durante il periodo di prova, non può ottenere aspettative per ragioni di famiglia e che il termine di 15 giorni per assumere servizio non può essere prorogato se non per gravi ragioni di forza maggiore, come quelle di salute, che sono accertate unicamente dall'apposita Commissione medica, avente sede presso la Prefettura, Ufficio del Medico Provinciale.

La domanda di collocamento in aspettativa per ragioni di salute deve essere dal Sindaco subito inviata alla Prefettura -Ufficio concorsi sanitari- perchè ne prenda visione per quanto di competenza di detta Commissione medica.

Qualora l'interessato non si presenti alla visita o il referto della Commissione medica risulti negativo, il Sindaco deve assegnare subito, telegraficamente, al sanitario un ultimo termine di non più di 5 giorni, allo scadere del quale, senza che il sanitario si sia presentato, l'Amministrazione provvede a deliberare con unico atto, la reiezione della domanda di collocamento in aspettativa e le dimissioni d'ufficio e, nella stessa seduta, con altro atto, la nomina del nuovo titolare.

La domanda di semplice proroga del termine assegnato per assumere servizio deve essere presentata al Sindaco, il quale, se eccezionalmente l'accoglie, ne deve dare subito comunicazione telegrafica alla Prefettura, con indicazione del motivo e della durata.

Il Sanitario deve essere altresì avvertito che, all'atto dell'assunzione del servizio, deve dimostrare di avere già fatto, all'Ufficio anagrafico del Comune di provenienza, la prescritta dichiarazione per il trasferimento della propria residenza nella circoscrizione territoriale della condotta.

Il Sanitario deve prestare davanti al Sindaco promessa solenne con la formula prescritta dall'art.38 della Legge sanitaria sopra indicata.

Art.10

Il Veterinario Condotta acquista stabilità all'Ufficio e allo stipendio, dopo due anni di prova, a norma dell'art. 70 della legge sanitaria.

Il servizio interinale, seguito, senza interruzione, dalla nomina regolare in base a concorso, è computato agli effetti del biennio di prova.

Il periodo di prova è ridotto ad un anno per il nominato che, alla data del bando di concorso, prestava servizio in altra condotta con nomina definitiva.

Il Veterinario è collocato a riposo con decreto prefettizio quando ha compiuto 65 anni di età; o per constatata inabilità fisica; od incapacità professionale; o per soppressione di posto; o per esigenze di servizio (Art.47 T.U.Leggi sanitarie), salve le norme transitorie sul collocamento a riposo di cui alla Legge 24 Luglio 1954, n.596.-

Il titolare della condotta può dare le dimissioni dal posto presentandole per iscritto al Sindaco, che le trasmette subito col parere motivato alla Prefettura.

Le dimissioni non hanno effetto se non sono accettate dal Prefetto, e pertanto il Veterinario non può abbandonare il servizio, finchè non gliene sia stata partecipata l'accettazione.

La dimissione del Veterinario condotta per fine del periodo di esperimento deve essere disposta con deliberazione, adottata dal Consiglio Comunale, non più di sei mesi e non meno di tre mesi prima della scadenza del periodo suddetto.

La deliberazione deve essere motivata genericamente.

Contro la deliberazione è ammesso il ricorso per legittimità al Consiglio di Stato, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Veterinario condotto dimesso durante il periodo di prova, e poi riassunto in servizio nello stesso Comune o Consorzio di Comuni, con o senza interruzione, congiunge al nuovo il precedente servizio agli effetti del compimento del periodo di prova.

Art.12

Il Sanitario è tenuto ad essere presente nella condotta sia di giorno che di notte.

Il Sindaco potrà ogni opera perchè il Veterinario trovi alloggio conveniente ed adeguato nel Capoluogo; soltanto ove questo non fosse possibile, il Veterinario potrà essere autorizzato a risiedere in altra località del territorio condottale.

Art.13

Il Veterinario può assentarsi dalla condotta per un periodo di tempo non superiore alle 24 ore senza il permesso del Sindaco, ma deve sempre darne comunicazione scritta preventiva.

Deve, in ogni caso, provvedere alla sua sostituzione per eventuali chiamate d'urgenza.

Queste assenze non devono essere abitudinarie.

Art.14

Al Veterinario condotto è fatto divieto:

a) di assumere servizio di scavalco in altre condotte (esso può essere tollerato solo in via eccezionale, per condotte viciniori e per breve tempo, sempre con il nulla osta dell'Ordine dei Veterinari sentita la Prefettura);

b) di esercitare la professione di commerciante, od ogni altra occupazione non ritenuta conciliabile con l'osservanza dei doveri e del decoro dell'Ufficio.

Può invece il Veterinario condotto esercitare la libera professione sempre però subordinatamente alle esigenze del servizio di condotta.

Art.15

Il Veterinario condotto è tenuto a cooperare all'esecuzione dei provvedimenti di igiene e di profilassi che siano ordinati dall'Autorità Sanitaria e dalle Autorità superiori.

Deve altresì prestare l'opera sua a richiesta di tutte le persone che risiedono nel territorio condottale. Deve essere provveduto degli ordinari presidi necessari all'esercizio della sua professione.

Le chiamate del Veterinario devono farsi al suo domicilio o ai recapiti stabiliti, possibilmente nelle prime ore del mattino. In casi di urgenza le chiamate possono essere fatte in qualunque ora, e dovunque il Veterinario si trovi, possibilmente da persona in grado di dare ragguagli intorno al caso.

Per le chiamate notturne il Veterinario ha il diritto di essere accompagnato sia nell'andata che nel ritorno da persona da lui nota, e, quando ne sia il caso, con adatti mezzi di trasporto a tutto carico del richiedente.

Art.16

Al Veterinario condotto è corrisposto lo stipendio e l'indennità per il mezzo di trasporto oltre le altre indennità come per gli impiegati comunali.

Art.17

Al Veterinario condotto, in quanto espliciti fuori residenza mansioni di ufficiale sanitario, per il ramo zootecnico, spettano le diarie e i rimborsi di viaggio stabilite dalle disposizioni di legge per i funzionari del Comune.

Art.18

Lo stipendio del Veterinario come dalla unita tabella, verrà aumentato nella misura del 3,50% dello stipendio base per ogni biennio fino al 12° e del 2,50% per i bienni successivi al 12°.-

Giusta il disposto del R.D. 20 settembre 1922, n.1290 e del R.D. 24 settembre 1923, che estende i benefici contemplati ai dipendenti delle Amministrazioni:

-Al Veterinario, il quale durante la guerra 1915-1918, o nella guerra etiopica, o nella guerra 1940-45 o nella guerra di liberazione abbia prestato, con buona condotta, servizio in reparti combattentistici in qualità di militare o assimilato, il tempo trascorso nei reparti suddetti sarà computato in aumento alla anzianità utile per gli effetti degli aumenti periodici.

-A favore dei mutilati ed invalidi di guerra iscritti alle prime sei categorie, giusta la tabella annessa al D.L. 20 maggio 1917, n.876 modificato con successivo R.D. 12 luglio 1923, n.1491 e con legge 19 febbraio 1942 n.137, o alle prime due, giusta lo art.100 del T.U. delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con R.D. 21 febbraio 1895, n.70, sarà computato come

servizio prestato nei reparti combattenti quello decorso dalla data della mutilazione e della invalidità, che determinarono l'allontanamento dai reparti medesimi, alla data dell'armistizio.

Al Veterinario spetta inoltre (sempre agli effetti degli aumenti periodici):

a) l'abbreviazione di 2 anni se abbia conseguito ricompense al valore militare per fatto di guerra, ovvero sia mutilato o invalido di guerra ascritto alle prime sei categorie, giusta la tabella annessa al R.D.L. 20.5.1917, n.876, o alle prime due, giusta l'art.100 del T.U. di legge sulle pensioni civili e militari approvato con R.D.21 febbraio 1895, n.70;

b) l'abbreviazione di un anno, se sia volontario di guerra debitamente riconosciuto o abbia conseguito la croce di guerra o abbia riportato ferite in guerra, ovvero sia mutilato o invalido di guerra ascritto alle ultime quattro categorie, giusta la tabella indicata alla precedente lettera, ed alla terza categoria, giusta l'art.101 del T.U. precedente.

I benefici esposti saranno concessi in base ai documenti che l'interessato stesso esibirà all'Amministrazione Comunale, la quale avrà la facoltà di richiedere all'Amministrazione militare le necessarie informazioni.

In applicazione del presente articolo non può essere conferita che una sola delle abbreviazioni indicate, anche a coloro che si trovino in più di una delle cennate condizioni.

Art.19

Al Veterinario condotto sarà concesso un mese di congedo all'anno, da usufruirsi in uno o più periodi, con supplenza a carico dell'Amministrazione, la quale provvederà alla nomina del veterinario supplente su preventiva designazione dell'Ordine dei Veterinari.

Al supplente od interino verrà assegnato il compenso fissato dalle disposizioni prefettizie.

L'interino è nominato con deliberazione del Consiglio Comunale che lo deve scegliere dalla terna di nominativi di liberi professionisti da richiedere all'Ordine professionale competente, il quale, da parte sua, formula la terna preferendo, ove ve ne siano, i sanitari che già risiedono nella condotta.

Come il titolare e l'interino, anche il supplente è nominato con deliberazione del Consiglio Comunale, che lo sceglie di preferenza, fra i sanitari liberi professionisti iscritti all'Albo professionale che già risiedono nel territorio della condotta. In mancanza, anche il supplente proveniente da altro Comune ha l'obbligo di abitare nella condotta.

Nessuna particolare retribuzione spetta al Veterinario condotto per la rinuncia spontanea al congedo ordinario.

Per motivi di studio è concesso al Veterinario una licenza straordinaria non superiore ad un mese in aggiunta a quella ordinaria e senza ritenuta alcuna sullo stipendio, e con la supplenza a carico del Comune.

In tal caso il Veterinario deve comprovare di avere utilizzato effettivamente il tempo allo scopo per il quale è stata fissata la concessione.

Qualora il Veterinario fosse chiamato fuori residenza per ragioni giudiziarie, militari, od elettorali, verrà considerato in licenza straordinaria, ed il Comune provvederà a proprie spese alla supplenza; e quando tale assenza fosse causata per contravvenzioni in materia di igiene o polizia sanitaria nello interesse del Comune, questo dovrà corrispondere al Sanitario l'indennità di cui al R.D. 20 febbraio 1921, n.221 modificato dagli artt. 8180 e seguenti del R.D. 11 novembre 1923, n.2395.-

Art.20

Le licenze straordinarie, e le licenze o le aspettative per malattia, sono concesse a norma dell'art.29 del Regolamento 19 luglio 1906, n.466, e cioè in caso di malattia accertata non dipendente da ragioni di servizio spetta al Veterinario lo stipendio intero e al Comune le spese di supplenza per i primi tre mesi.

Trascorso questo periodo, il Veterinario condotto non dichiarato guarito, avrà diritto ad una proroga della licenza straordinaria fino al termine massimo di un anno con $\frac{2}{3}$ dello stipendio e con le spese di supplenza a carico del Comune.

In caso di malattia contratta in servizio o per causa di esso, la licenza a stipendio intero si estenderà fino al termine di un anno, salvo a cessare anche prima quando il Veterinario, per constatata inabilità permanente a riprendere il servizio, abbia ottenuto la liquidazione della pensione vitalizia stabilita a' sensi di legge: la inerente spesa di supplenza è a carico del Comune.

In caso di guarigione presumibile, dopo l'anno succederà una licenza straordinaria per il periodo massimo di un altro anno con $\frac{2}{3}$ dello stipendio e con la spesa di supplenza a carico del Comune.

Il Veterinario ha diritto, per ragioni personali o di famiglia, ad un periodo di aspettativa della durata massima di un anno, senza retribuzione alcuna.

Art.21

Nel caso di aspettativa per motivi personali o di famiglia, come di dispensa per soppressione di posto, o per l'interesse del servizio, il Veterinario condotto ha diritto allo stesso trattamento fatto dallo Stato ai propri dipendenti, e, in quanto sia applicabile, a quello disposto dal comma 3°

dell'art.64 del T.U. delle leggi sanitarie vigenti.

In ogni caso verranno applicate le disposizioni del detto articolo 64.

Art.22

Al Veterinario condotto che sia in congedo ordinario, oppure in congedo o aspettativa per malattia, od anche in congedo straordinario, è fatto divieto di assumere servizio in altra condotta o presso Enti pubblici.

Quando ciò avvenisse, dovrà restituire al Comune di cui è titolare le somme percepite come veterinario condotto, e sarà dichiarato dimissionario se, invitato, non rientri in residenza entro dieci giorni.

Art.23

Allo scopo di assicurare il continuo e regolare funzionamento del servizio, il Sindaco del Comune e il titolare della condotta devono rispettivamente comunicare, di volta in volta, le vacanze che si verificassero per congedi, malattie, aspettative, ecc., tanto alla Prefettura per notizia, quanto all'Ordine dei Veterinari, affinché, come Ufficio di collocamento, provveda alla designazione del supplente.

Art.24

Al Veterinario sono applicabili le punizioni disciplinari indicate dagli artt.74 e 75 del T.U. delle leggi sanitarie e cioè:

- a) la censura;
- b) la riduzione dello stipendio nella misura non superiore ad $1/5$ e per la durata massima di mesi sei;
- c) la sospensione dal grado con privazione dello stipendio per la durata da uno a sei mesi;
- d) la revoca;
- e) la destituzione.

Le sanzioni disciplinari, tranne la censura sono inflitte dal Consiglio Comunale, e previo parere della commissione di disciplina per la revoca e la destituzione.

Eventuali reclami contro il servizio e l'opera del veterinario condotto debbono essere presentati al Sindaco non oltre dieci giorni da quello in cui si è verificato il fatto che ha dato luogo al reclamo.

L'Autorità Comunale però dovrà tener conto soltanto dei reclami scritti e firmati e dovrà sempre invitare il veterinario ad esporre in contraddittorio le proprie ragioni, ed informare le autorità prefettizie e sindacali.

Art.25

L'ispezione degli animali e delle carni viene regolata dal=

l'orario stabilito dalla Giunta Municipale d'accordo col Veterinario condotto, e secondo le esigenze locali, annonarie e di stagione.

L'orario deve essere rigorosamente rispettato da parte degli esercenti.

Art.26

Al titolare di condotta zoiatrica incombonò i seguenti obblighi:

a) vigilanza sulle condizioni sanitarie del bestiame; denuncia di ogni caso di malattia infettiva o contagiosa accertata o sospetta nonchè sorveglianza e cooperazione per la esecuzione dei provvedimenti prescritti per arrestarne la diffusione;

b) denuncia di qualunque caso di morte improvvisa, non riferibile a malattia già accertata;

c) curare che sull'apposito registro, presso il Municipio del Comune, siano iscritte tutte le denunce di malattie diffuse accertate nel territorio comunale;

d) vigilanza sulle fiere, mercati, esposizioni di animali, stalle di sosta, mandrie e greggi in transito ed in alpeggio; sulle stazioni di monta pubblica; sul canile municipale; sui depositi di pellami; sugli impianti per il trattamento igienico del latte destinato al consumo diretto; sulla popolazione ittica del Comune, sia dei corsi idrici liberi che dei vivai nel territorio della condotta agli effetti della profilassi delle zoonozioni;

e) accertamento della causa della morte, per malattia o accidenti, degli animali per determinare l'uso o la distruzione delle carni, o gli eventuali provvedimenti di polizia sanitaria;

f) ispezioni nei mattatoi (sia pubblici che presso gli esercenti) nonchè a domicilio dei privati, degli animali da macello e delle carni macellate; dei locali in cui si fa la macellazione; dei locali di spaccio di carni fresche e congelate e di bassa macelleria, di deposito e di conservazione delle medesime; nei laboratori delle carni insaccate o comunque preparate per la conservazione, nonchè sui frigoriferi pubblici o privati;

g) registrazione di ogni macellazione effettuata tanto dagli esercenti quanto dai privati sull'apposito registro prescritto dal Regolamento 20 dicembre 1928, n.3298 per la vigilanza igienica delle carni;

h) vigilanza dell'igiene delle stalle e sulle condizioni di salute degli animali lattiferi, a norma del Regolamento 9 maggio 1929, n.994, nonchè sulla vigilanza degli annessi alle stalle (concimaie, abbeveratoi, recinti, ecc.);

i) favorire, promuovere, incrementare la diffusione delle norme e delle iniziative per il miglioramento zootecnico della zona, anche con pubbliche conferenze o corsi di istruzioni;

l) compilazione di un rapporto annuale sull'andamento dei vari servizi veterinari, unendovi le statistiche di cui ai prospetti 3, 4, 5 e 6, allegati al regolamento provinciale di polizia zoiatrica. Tale rapporto sarà trasmesso al Sindaco per l'inoltro alla Prefettura;

m) invio di tutti i prospetti statistici prescritti dalle relative disposizioni vigenti;

n) assistenza zoiatrica nel territorio della propria circoscrizione condottale, tenendo però presente che il servizio privato è subordinato alle esigenze di quello pubblico;

o) tutte le altre prestazioni di indole sanitaria stabilite e contemplate nelle diverse disposizioni del Comune, della Provincia e dello Stato.

Il Veterinario dovrà essere chiamato, dove esiste la sezione zoofila, a collaborare con detta istituzione con funzioni direttive.

Art.27

Il Veterinario condotto per le prestazioni professionali di assistenza zoiatrica di cui è richiesto dai privati, ha diritto ai compensi di cui alla tariffa prefettizia in vigore.

Il Veterinario condotto, quando sarà richiesto di eseguire vaccinazioni profilattiche od inoculazioni a scopo diagnostico ordinate dall'Ufficio con decreto dell'Autorità competente, avrà diritto ai compensi stabiliti dalla Prefettura. In ogni altro caso le spese predette saranno a carico dei privati richiedenti.

Art.28

Per i mattatoi privati il Veterinario avrà l'obbligo di visita gratuita una volta alla settimana; per gli altri giorni le prestazioni sono da considerarsi fuori orario.

Art.29

Il Veterinario condotto è iscritto alla Cassa Pensioni per i sanitari col contributo obbligatorio di legge.

Art.30

Per quanto non sia considerato nel presente regolamento, restano intatti tutti i diritti acquisiti dal Veterinario già in servizio stabile.

Art.31

L'Amministrazione riconosce l'Ordine dei Veterinari e la legittimità del suo intervento nelle eventuali questioni tra il Veterinario condotto ed il Comune.

Art. 32

Per tutto ciò che non è contemplato nel presente capo, si fa riferimento al T.U. delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n.1265 e a tutte le altre leggi e disposizioni vigenti in materia che qui si intendono letteralmente trascritte.

TABELLE ORGANICA

(Art. 18 Regolamento)

Denominazione della condotta:

Condotta Veterinaria di Ostiglia

Stipendio iniziale: £.558.000-

Aumenti biennali in numero illimitato:

3,50% dello stipendio base sino al 12°

2,50% per i bienni successivi

Indennità:

Trasporto - automobile £.100.000-

Funzione: =====

TITOLO II°

NORME GENERALI DI POLIZIA VETERINARIA

C A P O I°

MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSE DEGLI ANIMALI
SOGGETTE A PROVVEDIMENTI SANITARI

Art.33

Le malattie degli animali per le quali si applicano le disposizioni del presente regolamento sono quelle a carattere infettivo e diffusivo. Si considerano tali le seguenti:

- 1) - afta epizootica;
- 2) - peste bovina;
- 3) - pleuro-polmonite essudativa contagiosa dei bovini;
- 4) - peste suina;
- 5) - rabbia;
- 6) - vaiolo ovino;
- 7) - agalassia contagiosa degli ovini e dei caprini;
- 8) - affezioni influenzali degli equini;
- 9) - anemia infettiva degli equini;
- 10) - influenza dei bovini;
- 11) - tubercolosi clinicamente manifesta;
- 12) - brucellosi dei bovini, dei bufalini, degli ovini, dei caprini e dei suini;
- 13) - mastite catarrale contagiosa dei bovini;
- 14) - carbonchio ematico;
- 15) - carbonchio sintomatico;
- 16) - gastro-enterotossiemie;
- 17) - salmonellosi delle varie specie animali;
- 18) - pasteurellosi dei bovini, dei bufalini (barbone), dei suini e degli ovini;
- 19) - mal rossino;
- 20) - morva;
- 21) - farcino criptococcico;
- 22) - morbo coitale maligno;
- 23) - tricomoniasi dei bovini;
- 24) - rickettsiosi (febbre Q);
- 25) - distomatosi dei ruminanti;
- 26) - strongilosi polmonare ed intestinale dei ruminanti;
- 27) - rogna degli equini, dei bovini, dei bufalini, degli ovini e dei caprini;
- 28) - malattie del pollame: colera aviare, affezioni pestose, difterovaiolo, tifosi aviare, pullorosi;

- 29) - malattie delle api: peste europea, peste americana, noseмиasi, acariasi;
- 30) - malattie dei pesci: plerocercosi, missoboliasi;
- 31) - mixomatosi dei conigli e delle lepri;
- 32) - ipodermosi bovina.

C A P O II°

DENUNCIA DELLE MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE

Art. 34

Qualunque caso, anche sospetto, di malattia infettiva e diffusiva degli animali di cui all'art. 33 ad eccezione di quelle contemplate ai numeri 25) e 26) deve essere immediatamente denunciata al Sindaco che ne dà subito conoscenza al Veterinario Comunale.

Sono tenuti alla denuncia:

- I Veterinari Comunali e Consorziali che comunque siano venuti a conoscenza di casi di malattia infettiva e diffusiva;
- I Veterinari liberi esercenti;
- I proprietari e di detentori di animali anche in temporanea consegna ed a qualsiasi titolo;
- Gli albergatori, i conduttori di stalle di sosta e di pubbliche stazioni di monta e gli esercenti di mascalcie.

La denuncia è obbligatoria anche per qualunque nuovo caso di malattia o di morte improvvisa che si verifica entro otto giorni da un caso precedente non riferibile a malattia comune già accertata.

Devono essere sempre denunciati anche i nuovi casi di malattia contagiosa nei ricoveri o pascoli già indenni, ma vincolati da dichiarazione di zona infetta o di protezione.

Sono tenuti altresì alla denuncia:

- I Presidi della Facoltà di Medicina Veterinaria, i Direttori degli Istituti zooprifilattici sperimentali nonché di ogni altro Istituto sperimentale a carattere veterinario, limitatamente alle malattie accertate nei rispettivi Istituti o Laboratori;
- I Direttori degli Istituti Zootechnici, i Direttori dei Depositi governativi dei cavalli stalloni, l'Autorità Militare cui sono affidati animali per i servizi dell'esercito e le Commissioni militari di rimonta e di rivista per la requisizione quadrupedi per i casi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio del loro ufficio;

-le Autorità portuali marittime, i Direttori degli areoporti civili, i Capi Stazione delle Ferrovie e delle Tranvie e le imprese esercenti trasporti per via lacuale, fluviale e con autoveicoli, per i casi di malattia, dei quali sono venuti a conoscenza, verificatisi durante il carico e lo scarico o lungo il viaggio e per i casi di morte non conseguenti a cause accidentali;

-i Funzionari e le Guardie di Pubblica Sicurezza, i Carabinieri, le Guardie di Finanza, le Guardie Forestali, gli Agenti al servizio delle provincie e dei Comuni e le Guardie dell'Ente Nazionale per la Protezione degli animali.

Art.35

La denuncia delle malattie infettive e diffuse può essere fatta per iscritto o verbalmente.

La denuncia per iscritto, quando non è consegnata a mano, deve essere fatta pervenire all'Ufficio Comunale in modo da provarne l'avvenuto recapito. Su richiesta del denunciante lo ufficio è tenuto a rilasciare ricevuta della denuncia.

In tale denuncia devono essere indicati:

- a) la natura della malattia accertata o sospetta;
- b) il cognome e nome del proprietario degli animali morti, ammalati o sospetti, l'ubicazione precisa del ricovero o del pascolo in cui questi si trovano, il numero e l'eventuale recente provenienza, il numero dei rimanenti animali sospetti o sani, il giorno in cui cominciò la malattia o avvenne la morte;
- c) le eventuali osservazioni del Veterinario e le precauzioni adottate d'urgenza per prevenire la diffusione della malattia.

I Veterinari devono fare sempre la denuncia per iscritto.

I Comuni sono tenuti a fornire gratuitamente ai Veterinari esercenti o a chiunque ne faccia richiesta appositi moduli stampati per la denuncia al Sindaco.

Le denunce verbali devono essere trascritte dall'Ufficio Comunale sui moduli sopra indicati.

Art.36

Ogni Comune deve tenere uno speciale registro, conforme al mod.1, allegato al regolamento di polizia veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n.320, nel quale il Veterinario Comunale è tenuto a riportare le malattie denunciate ed i provvedimenti sanitari adottati.

La sezione A del predetto registro è destinata alla denuncia della insorgenza della malattia e la sezione B a quella dell'estinzione. Ambedue tali sezioni devono essere inviate alla Prefettura secondo le modalità previste nei successivi artt.41 e 45.

Il registro delle malattie infettive e diffuse deve essere tenuto costantemente aggiornato. Sulle singole matrici deve essere fatta annotazione -con riferimento al numero di protocollo ed alla data - della denuncia presentata alla

Autorità Comunale ai sensi del Regolamento di Polizia Veterinaria nonché delle segnalazioni, dei riferiti e dei rapporti di cui agli artt. 5, 6 e 9 del citato Regolamento. I documenti elencati e le matrici del registro devono essere conservati negli atti d'ufficio.

C A P O III°

PROVVEDIMENTI CONSECUTIVI ALLA DENUNCIA

Art. 37

Il Veterinario Comunale, appena venuto a conoscenza anche da altro Veterinario, della manifestazione di casi di malattie di cui all'art. 33, provvede all'accertamento della diagnosi. Esegue altresì l'inchiesta epizootica e propone per iscritto al Sindaco le misure atte ad impedire la diffusione della malattia e ne vigila l'esecuzione. Inoltre, in attesa delle relative disposizioni da adottarsi dal Sindaco ai sensi dell'articolo successivo, comunica per iscritto le istruzioni necessarie al proprietario o detentore degli animali.

Art. 38

Il Sindaco con apposita ordinanza, da notificarsi per iscritto ai detentori degli animali, dispone l'applicazione di tutte o di parte delle seguenti misure, secondo la natura della malattia ed il modo di trasmissione:

- a) numerazione, per specie e categoria, degli animali esistenti nei ricoveri e nelle località infette;
- b) isolamento degli animali ammalati e sospetti dai sani e custodia da parte dei detentori degli animali morti, in attesa degli ulteriori provvedimenti;
- c) sequestro degli animali nei ricoveri o nel luogo infetto con la prescrizione tassativa:
 - 1) di impedire l'accesso a persone estranee e di tenere lontani cani, gatti ed animali da cortile;
 - 2) di tenere chiusi i ricoveri e di spargere largamente sulla soglia e per un tratto all'esterno sostanze disinfettanti;
 - 3) di impedire ogni contatto del personale di custodia con animali dei luoghi vicini;
 - 4) di non trasportare fuori del luogo infetto animali da cortile, foraggi, attrezzi, letame ed altre materie ed oggetti atti alla propagazione della malattia;
 - 5) di non abbeverare gli animali in corsi d'acqua o in vasche con essi comunicanti;
- d) disinfezioni accurate dei ricoveri e degli altri luoghi infetti;
- e) trattamento idoneo, secondo i mezzi a disposizione, delle

spoglie degli animali, del letame dei materiali comunque inquinati mediante infossamento, sterilizzazione, cremazione o denaturazione con sostanze chimiche;

f) precauzioni necessarie per l'incolumità delle persone, nei casi di malattie trasmissibili all'uomo.

Se gli animali colpiti dalle malattie infettive e diffuse o sospetti di esserlo sono stati introdotti da altro Comune prima che sia trascorso il periodo di incubazione della malattia, il Sindaco ne informa subito il Comune di provenienza.

Il Sindaco dispone inoltre indagini per accertare se nei giorni precedenti alla comparsa della malattia furono allontanati animali dal luogo infetto e per quale destinazione. Se gli animali sono stati trasferiti in altri Comuni deve essere data urgente comunicazione alle competenti autorità comunali. Analoghe indagini e comunicazioni devono farsi per il foraggio, il letame, gli attrezzi e gli altri oggetti eventualmente asportati dal luogo infetto.

Art.39

I Veterinari nell'accertamento di malattie contagiose e nella visita alle stalle infette devono osservare tutte le precauzioni indispensabili avendo cura di provvedersi, tra l'altro, di camice, soprascarpe e soluzioni disinfettanti.

I Veterinari sono tenuti altresì ad istruire le persone addette al governo degli animali infetti affinché durante il servizio indossino calzature ed indumenti appositi e provvedano alla pulizia ed alle eventuali disinfezioni della persona e degli effetti di vestiario. Alle persone che hanno ferite o escoriazioni alle mani o in altre parti scoperte del corpo deve essere vietato il governo degli animali infetti o sospetti di rabbia, carbonchio ematico, morva e mal rossino.

Art.40

Nei casi di afta epizootica, di peste suina, di vaiolo ovino, di agalassia contagiosa degli ovini e dei caprini, di colera aviario, di affezioni pestose aviarie e di rogna degli ovini il Sindaco, a completamento dei provvedimenti indicati nel precedente articolo, emana l'ordinanza di ZONA INFETTA.

Qualora il Sindaco non provveda tempestivamente, il Prefetto interviene con propria ordinanza.

Nell'ordinanza di zona infetta devono essere indicati i limiti della zona stessa entro la quale devono applicarsi, in tutto o in parte, le seguenti misure:

- a) numerazione di tutti gli animali esistenti nella zona, appartenenti alla specie recettive all'infezione;
- b) apposizione di tabelle indicanti la malattia ai limiti

della zona infetta nonchè sulle porte di ogni ricovero infetto situato entro detta zona;

c) estensione in tutta la zona del divieto di abbeverare gli animali di cui alla lettera a) in corsi d'acqua o in vasche con essi comunicanti;

d) divieto di trasferire fuori di tale zona gli animali di cui alla lettera a) e qualsiasi materiale possibile vettore dell'agente patogeno;

e) divieto di introdurre nella zona animali recettivi, ad eccezione di quelli destinati all'immediata macellazione;

f) sospensione dei mercati e regolamentazione del traffico e del commercio degli animali;

g) disciplina della monta, del pascolo, delle macellazioni e delle impiego al lavoro degli animali.

La zona infetta può essere dichiarata anche a seguito di manifestazioni di carbonchio ematico, di mal rossino, di morva, di affezioni influenzali ed anemia infettiva degli equini e di morbo coitale maligno, allorchè tale provvedimento è ritenuto necessario per impedire il contagio.

Nei casi di peste bovina e di pleuro-polmonite essudativa contagiosa dei bovini l'ordinanza di zona infetta è emanata sempre dal Prefetto.

Nella zona infetta il traffico degli animali deve essere ridotto al minimo indispensabile, mentre lo spostamento, sempre nell'ambito di tale zona, degli animali ricettivi ancora sani può essere consentito per ragioni di monta, di pascolo o di lavoro purchè siano stati sottoposti a trattamento immunizzante in tempo utile.

Se la zona da dichiarare infetta interessa il territorio di due o più Comuni il provvedimento dovrà essere concordato dalle rispettive Autorità Comunali. Qualora i Comuni appartenessero a provincie diverse i Sindaci informeranno i rispettivi Prefetti.

L'ordinanza di zona infetta è pubblicata all'albo pretorio e notificata in copia agli interessati. Copia di detta ordinanza deve essere inviata pure al Prefetto ed immediata notizia deve essere data anche ai Sindaci dei Comuni limitrofi, all'Arma dei Carabinieri ed ai Funzionari ed Agenti di cui all'ultimo comma dell'art.2 del Regolamento di Polizia Veterinaria aventi residenza o giurisdizione nel territorio comunale. Gli estremi della ordinanza devono essere indicati tra i "provvedimenti sanitari adottati dal Sindaco" nella denuncia di malattia da inviare al Prefetto (Mod.1 -Sez.A).-

Art.41

Il Sindaco informa subito il Prefetto dell'insorgenza della malattia trasmettendo le denunce a mezzo del mod. n.1 sez.A, di cui al precedente art.36. Deve inoltre inviare copia della ordinanza di zona infetta eventualmente emessa.

Il Veterinario Comunale è tenuto a comunicare immediatamente al Veterinario Provinciale le denunce di malattie infettive e diffuse o sospetto di esserlo, che presentano grave pericolo per la sanità pubblica o per lo stato sanitario del bestiame.

Le malattie contagiose che il Veterinario Comunale deve segnalare direttamente al Veterinario Provinciale -indipendentemente dalla comunicazione fatta dal Sindaco al Prefetto- sono le seguenti:

- a) afta epizootica (limitatamente ai focolai di prima insorgenza);
- b) peste bovina;
- c) pleuro-polmonite contagiosa dei bovini;
- d) peste suina;
- e) rabbia;
- f) vaiolo ovino;
- g) carbonchio ematico;
- h) morva;
- i) morbo coitale maligno.

Le segnalazioni dei casi di zoonosi di cui all'art.5, commi 1° e 2° ed all'art.12, ultimo comma del citato Regolamento di Polizia Veterinaria devono essere fatte sempre per iscritto.

Art. 42

Il Prefetto, allo scopo di prevenire o reprimere la diffusione delle malattie indicate nel precedente art.40, stabilisce, ove occorra ed a complemento dei provvedimenti adottati dal Sindaco, i limiti di una ZONA DI PROTEZIONE che può interessare il territorio anche di più Comuni.

L'ordinanza relativa deve contenere le misure ritenute idonee ad arginare la diffusione della malattia e, se necessario, anche l'obbligo della visita periodica e delle disinfezioni dei ricoveri animali situati nell'ambito della zona di protezione, da parte del Veterinario Comunale.

L'ordinanza anzidetta viene comunicata al Sindaco o ai Sindaci dei Comuni interessati perchè provvedano alla sua esecuzione e, per conoscenza, ai Prefetti delle provincie limitrofe.

Art. 43

A scopo di macellazione o per urgenti esigenze di alimentazione o di lavori agricoli, il Prefetto può consentire -salvo per i casi peste bovina e di pleuro-polmonite essudativa contagiosa dei bovini- lo spostamento degli animali fuori delle zone infette e di quelle di protezione, purchè si compia con tutte le precauzioni da prescrivere di volta in volta dal Veterinario Provinciale.

I proprietari o i detentori degli animali stessi devono fare

regolare domanda al Prefetto il quale autorizza lo spostamento degli animali quando, in seguito agli accertamenti del Veterinario Provinciale, risulta che il provvedimento è assolutamente indispensabile.

Di regola l'autorizzazione (alleg.mod.2) non è concessa per gli animali ammalati o sospetti, a meno che non sussistano insormontabili difficoltà di alimentazione o non sia dimostrata l'impossibilità della macellazione sul posto, salvo le eccezioni previste per determinate malattie nel Titolo II° del Regolamento di Polizia Veterinaria 8 febbraio 1954 n.320.-

Lo spostamento può essere consentito anche in altre Provincie previo nulla osta dei Prefetti competenti. In caso di necessità il Prefetto, nell'autorizzazione di spostamento, può disporre che gli animali vengano scortati da Agenti durante il viaggio.

Nei casi di malattia per le quali non è stata emanata l'ordinanza di zona infetta il permesso di spostamento degli animali è accordato dal Sindaco.

Art.44

L'autorizzazione del Prefetto per lo spostamento degli animali fuori della zona infetta o di quella di protezione è inviata al Sindaco del Comune in cui trovansi gli animali da spostare ed è da questi consegnata al proprietario o conduttore interessato che deve esibirla ad ogni richiesta delle autorità sanitarie e degli agenti della forza pubblica.

Del consentito spostamento la Prefettura informa il Sindaco del Comune di destinazione, il quale dispone per il ritiro dell'autorizzazione al momento dell'arrivo degli animali per inviarla, entro 5 giorni, al Prefetto della Provincia di origine unitamente al certificato di avvenuta macellazione o all'attestazione che gli animali si trovano nel luogo di destinazione, sotto la sorveglianza del Veterinario Comunale. La durata di questa vigilanza viene fissata di volta in volta.

Nel caso di spostamento di animali con malattia in atto e allorchè questa si manifesta durante il periodo di osservazione, il Sindaco del Comune di destinazione applica, in tutto o in parte, le disposizioni di cui agli artt.53 e 55 del presente Regolamento.

Art.45

La macellazione degli animali infetti o sospetti di malattie contagiose, su richiesta degli interessati, deve essere eseguita sul posto o nei macelli limitatamente ai casi previsti per le singole malattie nel Titolo II° del Regolamento di Polizia Veterinaria e con l'osservanza delle norme vigenti sulla vigilanza sanitaria delle carni. In ogni caso alle operazioni di macellazione deve sempre presenziare il Veterinario Comunale che, oltre a dare

il suo giudizio sulla ammissione delle carni al consumo, deve impartire tutte le disposizioni atte ad evitare il disperdimento di materiale infettante e provvedere alla disinfezione delle pelli e di ogni altro avanzo animale nonchè dei luoghi o locali nei quali è avvenuta la macellazione stessa.

Art.46

Gli animali da abbattere devono essere condotti, per la via più breve e con le precauzioni dovute, sul posto prescelto per l'abbattimento, per il quale devono essere preferiti i mezzi che assicurano una morte rapida e non procurano spargimento di sangue.

Le persone addette all'abbattimento devono provvedere alla disinfezione dei propri indumenti e degli attrezzi adoperati, secondo le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria. Quelle che eseguono l'abbattimento di equini morbosì, e di animali in genere affetti da malattie trasmissibili all'uomo, devono premunirsi dal pericolo di contagio.

Gli arnesi di contenzione o di protezione, applicati agli animali destinati all'abbattimento, devono essere distrutti e infossati quando non sia possibile sottoporli sul posto ad efficace disinfezione.

Art.47

Le necroscopie degli animali infetti o sospetti sono praticate sul luogo stesso in cui le spoglie devono essere infossate o distrutte, avendo cura di non disperdere alcuna parte delle spoglie stesse, sangue, ecc., e di disinfettare il luogo nel quale si è proceduto all'esame necroscopico. Il Veterinario ed il personale che lo ha coadiuvato devono indossare camici o sopravvesti ed osservare ogni precauzione, specie se trattasi di malattie trasmissibili all'uomo.

Art.48

Il trasporto delle spoglie degli animali infetti o sospetti alla località in cui devono essere infossate o distrutte deve effettuarsi con veicoli che non permettono il disperdimento di sostanze organiche infettanti avendo cura, ove occorra, di cospargere il pavimento di materiale assorbente.

Se per il trasporto vengono utilizzati carri a trazione animale devono essere adibiti al trasporto stesso animali di specie non ricettiva.

Per impedire che gli insetti giungano a contatto delle spoglie, queste devono essere cosparse di petrolio o altro liquido adatto e coperte con un telone, che deve poi essere distrutto oppure scrupolosamente disinfettato. In mancanza

di telone può essere usata la paglia o qualunque altro materiale rispondente allo scopo, che deve essere distrutto insieme con le spoglie medesime.

Gli attrezzi usati e gli utensili che hanno servito per caricare le spoglie e i veicoli usati per il trasporto devono essere immediatamente disinfettati.

Il trasporto degli animali morti deve essere vigilato da agenti comunali o dalla forza pubblica per assicurare l'osservanza delle misure di precauzione prescritte.

Art.49

Per esigenze pubbliche in caso di epizoozie o per mancanza di terreno adatto da parte dei proprietari di bestiame, si può destinare un campo comune per l'infossamento degli animali morti. In tal caso deve essere prescelta una località appartata, lontana da corsi e sorgenti di acqua e recintata. In questi campi deve essere vietata l'ingresso alle persone non addette allo infossamento, il pascolo, la coltura e la raccolta dei foraggi.

Le spoglie animali rinvenute abbandonate nel territorio di un Comune devono essere distrutte con uno dei seguenti mezzi (infossamento - sterilizzazione - cremazione - denaturazione con sostanze chimiche), curando di eseguire la necessaria inchiesta per appurare la causa della morte.

Art.50

Quando il focolaio infettivo risulta estinto, cessate le cause che hanno determinato i provvedimenti di cui ai precedenti artt.38 e 40 ed eseguite le prescritte disinfezioni, il Sindaco, su rapporto del Veterinario Comunale, procede alla revoca dei provvedimenti stessi, secondo le prescrizioni stabilite per le singole malattie nel Titolo II° del Regolamento di P.V. -

Nel caso di malattie infettive nei pubblici macelli, nei mercati, nelle fiere ed esposizioni di animali, nelle scuderie e colombaie dello Stato, negli stabulari degli Istituti universitari, zooprofilattici e zootecnici, i provvedimenti vengono revocati dopo constatata l'estinzione del focolaio.

Dell'estinzione del focolaio infettivo il Sindaco informa subito il Prefetto a mezzo del mod.1, sez.B di cui all'art.8 del Regolamento di Polizia Veterinaria.

C A P O IV°

VIGILANZA SULLE STALLE DI SOSTA, SUI MERCATI, SULLE FIERRE
ED ESPOSIZIONI DI ANIMALI E SUI PUBBLICI ABBEVERatoi

Art.51

L'esercizio delle stalle di sosta ed in genere dei locali da adibirsi al temporaneo ricovero di equini, bovini, ovini, caprini, suini e di animali da cortile da parte dei negozianti, dei gestori di alberghi, mascalcie, mulini e pubblici esercizi è subordinato ad autorizzazione del Sindaco, al quale gli interessati devono rivolgere domanda.

Il Sindaco, in base al risultato del sopralluogo del Veterinario Comunale, rilascia l'autorizzazione quando risulta che i locali sono situati in idonea località e che sono provvisti dei necessari requisiti igienici anche per quanto si riferisce allo smaltimento delle deiezioni degli animali.

Qualora i locali non rispondano alle esigenze dell'igiene il Sindaco ordina i lavori necessari ed assegna il termine entro il quale devono essere eseguiti.

Le stalle di sosta e gli altri locali anzidetti sottostanno alla vigilanza del Veterinario Comunale. Se tra gli animali ricoverati si manifestano malattie infettive non comprese tra quelle indicate all'art.33, l'autorità comunale adotta le misure atte ad impedirne la propagazione.

Ai negozianti di animali è fatto obbligo di tenere costantemente aggiornato un registro di carico e scarico conforme al mod.3 allegato al Regolamento di P.V. 8 febbraio 1954 n.320.

Per la mancata esecuzione dei lavori ordinati o per altre infrazioni alle precedenti norme il Sindaco dispone la chiusura temporanea dei locali indicati nei precedenti commi o, nei casi più gravi, la revoca dell'autorizzazione dell'esercizio.

Art.52

Le pubbliche stalle di sosta e quelle dei negozianti di bestiame devono essere sufficientemente areate e luminose, facili ad approvvigionarsi d'acqua, dotate di mangiatoia e di canali di scolo, agevolmente lavabili e disinfettabili. Devono essere dotate inoltre di concimaie a platea impermeabile atte ad evitare disperdimento di liquidi. Non è fatto obbligo di concimaia per le stalle che si trovano in agglomerati urbani semprechè sia possibile trasportare il letame nei depositi comunali previsti dall'art.237 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n.1265. Le stalle di cui gli alberghi fossero eventualmente provvisti devono essere situate in località isolate dall'edificio alberghiero e rispondere agli altri requisiti stabiliti dall'apposito regolamento 24 maggio 1925, n.1102.=

Nell'autorizzazione deve essere indicato il numero massimo di animali delle diverse specie da ricoverare in relazione all'ampiezza dei locali.

Il Veterinario comunale deve eseguire frequenti sopralluoghi per accertare che le stalle e le concimaie siano tenute nelle migliori condizioni igieniche e che i locali siano frequentemente imbiancati. Deve inoltre assicurarsi che i negozianti di bestiame tengano aggiornato il prescritto registro di carico e scarico, apponendovi la propria firma ad ogni ispezione.

In caso che nelle predette stalle si verificano malattie contagiose, il Sindaco dispone il sequestro di rigore per garantire che l'isolamento sia osservato. E' vietato introdurre nuovi animali sino alla revoca del provvedimento.

In ciascun ufficio comunale deve essere tenuto un elenco delle stalle autorizzate. Copia di tale elenco è inviata alla Prefettura entro il mese di gennaio di ogni anno.

Il Prefetto, prima di approvare le deliberazioni con le quali i Comuni istituiscono i mercati e le fiere di animali, farà accertare dal veterinario provinciale che gli impianti a ciò destinati posseggano i requisiti previsti dall'art.18 del Regolamento di Polizia Veterinaria e che possa essere assicurata la vigilanza veterinaria.

I mercati, le fiere e le esposizioni di animali sono soggetti a vigilanza veterinaria allo scopo di prevenire la propagazione di malattie infettive e diffuse.

Il Prefetto, prima della istituzione dei mercati, delle fiere e delle esposizioni di animali, fa accertare dal veterinario provinciale se l'autorità comunale ha provveduto ai locali per l'isolamento degli animali eventualmente affetti o sospetti di malattie infettive e diffuse, ai mezzi per la pulizia e la disinfezione dei piazzali, dei viali, delle piattaforme delle pese pubbliche, delle stalle di sosta e di passaggio degli animali e di assicurare la vigilanza veterinaria.

Art. 53

Detta vigilanza è esercitata dal veterinario comunale coadiuvato, se necessario, da altri veterinari incaricati dal Sindaco.

In particolare i veterinari incaricati della suddetta vigilanza devono:

a) ispezionare preventivamente le installazioni del mercato, della fiera o dell'esposizione, i locali di isolamento nonché le stalle di sosta nelle immediate vicinanze assicurandosi che siano in convenienti condizioni igieniche;

b) visitare gli animali che entrano nel mercato, nella fiera o nell'esposizione e controllare i documenti di scorta previsti dall'art.19 del Regolamento di Polizia Veterinaria dei quali devono essere muniti tutti gli animali con la sola eccezione di quelli condotti a piedi o su carri agricoli provenienti dallo stesso Comune;

c) denunciare prontamente al Sindaco gli inconvenienti rilevati e proporgli le necessarie misure speciali d'urgenza e profilattiche.

Gli animali infetti o sospetti di malattie contagiose devono essere subito isolati ed in nessun caso rimandati in quella di origine o in altra località. Quelli sani invece possono essere inviati ad altre destinazioni purchè preventivamente ne sia dato avviso telegrafico alle competenti autorità comunali affinchè detti animali siano sottoposti a speciale vigilanza secondo la natura della malattia riscontrata nel mercato.

Negli ingressi ai piazzali dei mercati, delle fiere o esposizioni sono fatti opportuni adattamenti affinchè, in caso di bisogno, possano eseguirsi la disinfezione dei piedi degli animali e le lavature disinfettanti del corpo.

La mungitura delle lattifere è vietata sui piazzali o recinti del mercato, della fiera o dell'esposizione.

Al Veterinario incaricato della vigilanza è fatto obbligo di compilare un rapporto sull'andamento del servizio nei mercati, nelle fiere e nelle esposizioni cui ha presenziato. Copia di questo rapporto viene dal Sindaco trasmessa al Prefetto nel termine più breve.

Art.54

Gli animali condotti da altri Comuni ai mercati, alle fiere ed alle esposizioni devono essere scortati dalla dichiarazione di provenienza prevista dall'art.31 del Regolamento di Polizia Veterinaria eventualmente integrata dall'attestazione sanitaria di cui al successivo art.32 del citato regolamento.

Art.55

Dopo ogni mercato, fiera o esposizione di animali, i piazzali, i viali, le piattaforme delle pese pubbliche ed ogni altro luogo in cui si sono soffermati gli animali, nonchè i mezzi di attacco di questi devono essere a cura del Comune convenientemente puliti e disinfettati.

In caso di constatazione di malattia infettiva e diffusiva nei mercati, nelle fiere ed esposizioni di animali, il veterinario incaricato della vigilanza ne fa denuncia al Sindaco e provvede intanto all'isolamento degli animali ammalati.

quelli sospetti ed alla disinfezione dei posti da essi occupati. Esegue una accurata inchiesta epizootica circa l'origine della malattia e la provenienza degli animali e ne informa il Sindaco che provvede a darne segnalazione ai Comuni interessati.

Il Sindaco adotta immediatamente le misure necessarie ad impedire la propagazione della malattia e ne informa il Prefetto.

Art.56

I Sindaci, entro il mese di dicembre di ogni anno, trasmettono al Prefetto un elenco completo dei mercati e delle fiere di animali, ricorrenti nell'annata successiva, per l'aggiornamento del registro prefettizio.

Art.57

I pubblici abbeveratoi sono soggetti a vigilanza veterinaria. In caso di epizootie l'autorità sanitaria, può disciplinare o interdire il loro uso.

Per abbeverare gli animali nei luoghi aperti al pubblico, e più specialmente gli equini nei centri abitati, è preferito il sistema della presa dell'acqua potabile da un comune getto a rubinetto, mediante secchielli di tela o di metallo, appartenenti a ciascun proprietario degli animali. Quando ciò non è possibile si adottano degli abbeveratoi a scomparti separati o delle vaschette isolate in cui l'acqua si faccia arrivare al momento opportuno, oppure vasche comuni purchè l'acqua possa scorrervi di continuo o essere ricambiata spesso.

Le acque di scarico devono essere convogliate in modo che non si immettano in altri abbeveratoi o corsi d'acqua dove gli animali possano essere abbeverati. Gli abbeveratoi pubblici devono essere mantenuti costantemente puliti e all'occorrenza disinfettati; all'intorno si deve costruire un pavimento o un ciottolato a declivio che impedisca il formarsi di pozzanghere ed è vietato il lavaggio degli animali o dei veicoli.

Le vasche per abbeverare gli animali devono essere sempre indipendenti dalle fontane pubbliche per uso domestico e l'acqua di rifiuto non può servire per i lavatoi o per altro uso domestico.

C A P O V°

VIGILANZA SUI CONCENTRAMENTI DI ANIMALI - SULLA RACCOLTA E LAVORAZIONE DEGLI AVANZI ANIMALI.

Art.58

Sono sottoposti a vigilanza veterinaria i seguenti impianti

speciali adibiti al consentramento di animali e che possono costituire pericolo per la diffusione di malattie infettive e diffuse:

- a) ricoveri animali degli istituti per la preparazione di prodotti biologici;
- b) scuderie e annesse dipendenze degli ippodromi;
- c) canili e annesse dipendenze dei cinodromi;
- d) serragli e circhi equestri;
- e) allevamenti di suini annessi a caseifici o ad altri stabilimenti per la lavorazione di prodotti alimentari ed allevamenti a carattere industriale o commerciale che utilizzano rifiuti alimentari di qualsiasi provenienza;
- f) canili gestiti da privati o da enti a scopo di ricovero, di commercio o di addestramento;
- g) allevamenti industriali di animali da pelliccia e di animali destinati al ripopolamento di riserve di caccia;
- h) giardini zoologici.

L'attivazione degli impianti di cui alle lettere e), f), g), h), è subordinata a preventivo nulla osta del Prefetto, al quale gli interessati devono rivolgere domanda.

Le installazioni suindicate devono soddisfare alle esigenze igieniche ed essere facilmente disinfettabili e dotate di apposito locale o reparto di isolamento degli impianti di cui alla lettera d).

Le scuderie e le stalle annesse ad istituti per la preparazione di prodotti biologici devono corrispondere ai requisiti igienici prescritti per le stalle di sosta. Le scuderie degli ippodromi e gli altri ricoveri indicati nell'art. 21 del Regolamento di Polizia Veterinaria, devono essere costruiti in modo razionale e rispondente alle norme igieniche.

La vigilanza veterinaria si esercita anche sull'alimentazione degli animali ricoverati negli stabilimenti e locali di cui sopra e particolarmente sulle carni, nonché sui residui della macellazione, di latteria e di cucina.

Le carni da somministrarsi crude devono avere subito la preventiva ispezione veterinaria e, se provengono da altro Comune, essere scortate da speciale certificato attestante la loro innocuità ai fini della trasmissione di malattie contagiose. Nel certificato stesso si deve specificare che le carni sono da destinare esclusivamente all'alimentazione degli animali prescrivendo, ove occorra, particolari precauzioni.

I residui della macellazione devono essere somministrati previa cottura o denaturazione anche al fine di evitare che possano essere utilizzate abusivamente per l'alimentazione dell'uomo. I residui di cucina vanno sterilizzati o quanto meno sottoposti a nuova cottura. Il latte ed il siero di latte, soprattutto durante le epizootie aftose, devono essere somministrati previo trattamento risanatore mediante pastorizzazione o altro idoneo mezzo.

Ai fini della profilassi delle epizoozie sono sottoposti a vigilanza veterinaria gli stabilimenti che comunque utilizzano le spoglie di animali, nonché le concerie, i depositi di pelli, le colerie di sego e le industrie che lavorano, allo stato grezzo, sangue, budella, ossa, unghie, corna, lane, crini, setole e peli.

La raccolta e la lavorazione dei suinducati avanzi animali, se sono effettuate nei pubblici macelli, sono soggette a nulla osta del Prefetto, che lo rilascia su domanda degli interessati, ogni qualvolta il Veterinario provinciale accerta che gli impianti dispongono di attrezzatura atta ad impedire la diffusione delle malattie infettive degli animali, direttamente o mediante le acque di rifiuto.

Negli impianti di cui sopra è fatto divieto di allevare animali.

Sono altresì sottoposte a vigilanza veterinaria permanente a norma dell'art. 25 del Regol. Pol. Vet.

a) le sardigne, che non possono essere utilizzate per fini diversi da quelli cui sono destinate (trasformazione delle spoglie animali per produrre grassi per uso industriale, mangimi per uso zootecnico, fertilizzanti per uso agricolo, distruzione razionale delle spoglie degli animali morti o abbattuti per malattie contagiose).

Questi stabilimenti, quando non siano annessi ai macelli pubblici, devono sorgere lontano dalle abitazioni e devono essere in ogni caso completamente isolati con muri di cinta provvisti di apposite distinte strade d'accesso e forniti di attrezzatura atta ad impedire la diffusione delle malattie contagiose degli animali. L'accesso a questi stabilimenti è vietato alle persone non autorizzate.

I veicoli destinati al trasporto delle spoglie animali alle sardigne devono offrire la più assoluta garanzia contro il disperdimento di materiali di qualsiasi genere. Quelli ordinariamente adibiti a tale trasporto devono essere previamente riconosciuti idonei dal Veterinario provinciale e muniti di apposita targa fissa portante l'iscrizione "sardigna ditta..... divieto di trasporto di persone e generi alimentari". La targa deve essere applicata a cura e spese dell'interessato e quella degli autoveicoli deve essere conforme al modello stabilito dall'Ispettorato Generale della Motorizzazione Civile. La stessa dizione della targa va annotata sulla licenza di circolazione.

Nessun animale può essere abbattuto nelle sardigne senza la preventiva visita del Veterinario comunale, il quale deve essere tempestivamente informato delle lesioni sospette eventualmente riscontrate durante lo squartamento.

Gli animali morti o abbattuti a seguito di malattie per le quali non è consentito lo scuoiamento devono essere immessi

interi negli apparecchi di sterilizzazione.

Tutti i locali della sardigna devono essere costruiti ed arredati in modo razionale e rispondente alle più rigorose norme igieniche.

Nelle sardigne deve essere attuata la lotta contro le mosche e gli altri insetti a norma delle disposizioni vigenti. Il personale deve essere protetto durante il lavoro da sopravvesti, guanti, impermeabili, ecc. ed avere a disposizione i disinfettanti necessari.

Nelle sardigne va tenuto un registro nel quale devono essere annotati, cognome e domicilio dei proprietari degli animali e dei loro avanzi ivi trasportati, la causa della morte ed il motivo dell'abbattimento. Il Veterinario incaricato della vigilanza deve controfirmarlo ad ogni visita che fa allo stabilimento;

b) le concerie, che devono provvedere alla depurazione delle acque di rifiuto per impedire che esse siano veicolo di malattie contagiose, particolarmente del carbonchio ematico.

E' prescritto che a tal fine le acque di rifiuto non vengano convogliate come tali in corsi d'acqua destinati all'irrigazione e ad abbeverare il bestiame;

c) gli stabilimenti per la lavatura delle lane, che devono provvedere alla depurazione delle acque di rifiuto con sistemi analoghi a quelli prescritti per le concerie;

d) le industrie che utilizzano crini, setole e peli, che devono provvedere alla depurazione delle acque di rifiuto secondo i criteri sopraindicati a meno che la materia prima non venga costantemente sottoposta ad un'efficace sterilizzazione termica o chimica che dia garanzia agli effetti della profilassi delle malattie contagiose e specialmente del carbonchio ematico;

e) i depositi di pelli nonchè i depositi e gli stabilimenti che lavorano sangue, budella, ossa, unghie e corna, che devono essere costruiti in modo da riuscire facilmente lavabili e disinfettabili. Le acque di rifiuto devono essere convogliate razionalmente in modo da evitare la diffusione di malattie contagiose.

Le polveri ed altri derivati delle ossa, delle carni, del sangue, ecc., destinati ad uso alimentare per animali o come fertilizzanti devono essere prodotti con una tecnica che garantisca la loro completa sterilizzazione.

In questi depositi e stabilimenti la vigilanza veterinaria è diretta anche ad impedire che i prodotti da sottoporre a lavorazione provengano da animali macellati clandestinamente.

VIGILANZA SULLE STAZIONI DI MONTA, SUGLI
IMPIANTI PER LA FECONDAZIONE ARTIFICIALE
E SUGLI AMBULATORI PER LA CURA DELLA STERILITÀ
DEGLI ANIMALI. =

Art. 60

Le stazioni di monta pubblica devono possedere i requisiti igienici ed i presidi necessari a conseguire una efficace difesa contro le malattie infettive e diffuse.

Esse sono soggette alla vigilanza del Veterinario comunale il quale deve annotare su apposito registro le proprie osservazioni e le disposizioni impartite per eliminare gli eventuali inconvenienti.

Art. 61

I conduttori delle stazioni di monta hanno l'obbligo di denunciare qualunque manifestazione sospetta presentata dai riproduttori a carico dell'apparato genitale e di sospendere la attività in attesa dell'accertamento del Veterinario comunale.

E' fatto divieto di ammettere al salto le femmine che vi siano state condotte infruttuosamente per tre volte consecutive. I conduttori delle stazioni di monta sono tenuti a denunciare tali casi all'autorità comunale per i necessari accertamenti. da parte del Veterinario comunale. =

Art. 62

Quando nell'ambito di funzionamento di una stazione di monta, nonostante l'applicazione delle norme dell'articolo precedente viene rilevata una percentuale di casi di infecondità superiore alla normale, il Veterinario comunale procede ad accurate indagini per accertarne le cause. Dei risultati delle medesime devono essere informati il Sindaco ed il Veterinario provinciale.

Art. 63

La fecondazione artificiale degli animali è praticata dai Veterinari negli appositi impianti e, su autorizzazione del Prefetto, anche nelle stalle se ricorrono motivi profilattici o particolari condizioni di allevamento.

La vigilanza sullo stato sanitario dei riproduttori funzionanti negli impianti di fecondazione artificiale è affidata ai Veterinari comunali.

Detti riproduttori devono essere indenni da malattie trasmissibili col salto e subire, con esito favorevole, gli accertamenti clinici e diagnostici previsti nel Titolo II° del Regolamento di Polizia Veterinaria 8 febbraio 1954 n.320, per la brucellosi, la tubercolosi, la morva e la tricomoniasi.

I ricoveri dei riproduttori funzionanti nelle stazioni di monta devono essere sufficientemente areati ed avere pareti, pavimenti e mangiatoie lavabili e disinfettabili. Deve inoltre essere assicurato lo scarico delle acque e dei liquami in modo igienico e razionale. Gli stessi requisiti igienici sono prescritti per i locali adibiti alla monta ove non sia praticata all'aperto.

Le stazioni di monta devono essere anche provviste di concimaia costruita a norma di legge.

La stabulazione promiscua è consentita soltanto se i riproduttori possono essere separati dagli altri animali con adatto tramezzo e sempre che questi ultimi risultino immuni da malattie contagiose, specie se trasmissibili col salto.

I Veterinari comunali, indipendentemente da quanto disposto dagli articoli 26, 27 e 28 del Regolamento di Polizia Veterinaria 8 febbraio 1954 n.320, sono tenuti ad inviare al Veterinario provinciale una relazione semestrale circa la sorveglianza esercitata sulle stazioni di monta.

Art.64

L'impianto degli ambulatori per la cura della sterilità degli animali è subordinato ad autorizzazione del Prefetto che lo concede, su domanda degli interessati, ogni qualvolta risulta dagli accertamenti del Veterinario Provinciale che i locali e la relativa attrezzatura soddisfano le esigenze tecniche ed igienico-sanitarie.

Detti ambulatori devono essere provvisti di pavimento e pareti sino all'altezza di due metri, lavabili e disinfettabili, di idoneo scarico d'acqua corrente o, quando ciò non sia possibile, di serbatoi di sufficiente capacità. Debbono essere dotati inoltre di mezzi idonei per il riscaldamento dell'acqua e per la sterilizzazione, di armadio per gli strumenti ginecologici e per i medicinali nonchè di quanto è indispensabile per il prelevamento di materiale patologico e per il suo invio ai laboratori. Deve pure essere tenuta una adeguata scorta di disinfettanti.

C A P O VII°

TRASPORTO DEGLI ANIMALI, DEI PRODOTTI ED AVANZI ANIMALI

Art.65

I capi delle stazioni ferroviarie e tranviarie, le autorità portuali, i direttori di aeroporti e gli esercenti autotrasporti, prima di permettere il carico degli equini, dei bovini, dei bufalini, degli ovini, dei caprini, dei suini e degli animali da cortile sui carri ferroviari, sulle navi, sugli aeromobili e sugli autoveicoli, con destinazione all'interno - esclusi gli animali appartenenti alle forze armate - devono esigere dallo speditore una dichiarazione conforme al mod.4 allegato al Regolamento di Polizia Veterinaria 8.2.1954 n.320, contenente l'indicazione esatta della località di provenienza e di destinazione degli animali stessi, l'assicurazione che essi non sono colpiti da divieto di spostamento e, nei casi previsti dall'art.32 del citato Regolamento di Polizia Veterinaria, la attestazione veterinaria della loro sanità salvo il caso speciale di cui agli articoli 14 e 34 del Regolamento suddetto.

La dichiarazione firmata dall'interessato viene redatta in due esemplari da controfirmarsi entrambi dal capo stazione o dall'autorità portuale o dal direttore di aeroporto o dallo esercente autotrasporti che lo ricevono.

Un esemplare di detta dichiarazione viene conservato per tre mesi nell'ufficio di partenza a disposizione dell'autorità sanitaria; l'altro deve essere allegato ai documenti di spedizione sino alla località di ultima destinazione, per ogni eventuale richiesta.

In caso di infondata dichiarazione, le autorità portuali, i direttori di aeroporto, gli esercenti autotrasporti, se la dichiarazione sopra indicata non risulta conforme al vero, non devono dar corso alla spedizione degli animali ed informano il Sindaco ed il Prefetto per i provvedimenti di competenza.

Quando le ordinanze prefettizie la rendono obbligatoria il Veterinario comunale deve effettuare la visita sul posto prima del carico degli animali da trasportare per ferrovia, autoveicoli, ecc. o, quando la stessa non risultasse possibile, nel giorno stesso della partenza.

Nelle anzidette ordinanze può essere altresì prescritto, specialmente nei casi di afta epizootica o di altre malattie a carattere largamente diffusivo, che non venga rilasciata da parte dei Veterinari l'attestazione di sanità quando non sia possibile accertare che gli animali hanno dimorato negli ultimi 10 giorni in zona sicuramente indenne dalla malattia considerata. La osservanza di detta condizione non è necessaria nei confronti degli animali che all'atto della partenza risultassero validamente protetti da trattamento immunizzante. Per il traffico locale che non avvenga con mezzi meccanici non deve essere imposto l'obbligo dell'attestazione veterinaria.

Art.66

Il carico promiscuo di bestiame grosso e piccolo della stessa specie o di specie diverse può consentirsi purchè gli animali siano sistemati a cura dello speditore in maniera di evitare che gli animali caricati nei carri ferroviari, negli autoveicoli o nelle navi possono danneggiarsi tra loro o abbiano a soffrire per eccesso di numero.

Art.67

Chiunque intende esercitare il trasporto degli animali equini, bovini, bufalini, ovini, caprini, suini e degli animali da cortile a mezzo di autoveicoli deve ottenere l'autorizzazione dal Prefetto della Provincia nel cui territorio trovasi la rimessa automobilistica, facendo regolare domanda nella quale deve indicare tutti i dati di cui all'art.36 del Regolamento di Polizia Veterinaria.

C A P O VIII°

SPOSTAMENTO DEGLI ANIMALI PER RAGIONI DI PASCOLO ALPEGGIO - TRANSUMANZA - PASCOLO VIAGGIANTE.=

Art.68

Chiunque intende trasferire bestiame nei pascoli estivi (alpeggio, transumanza) deve farne domanda, almeno 15 giorni prima della partenza, al Sindaco del Comune ove il bestiame si trova, a mezzo del mod.n.6 allegato al Regolamento di Polizia Veterinaria, indicando altresì i pascoli di cui dispone per il periodo di alpeggio o transumanza.

Il Sindaco, valendosi del tagliando unito alla domanda, informa subito il Comune di destinazione della data approssimativa di arrivo degli animali in quel territorio.

Se lo spostamento avviene nell'ambito dello stesso Comune è sufficiente che l'interessato ne dia preventiva comunicazione all'autorità comunale ai fini dell'adozione delle eventuali misure di polizia veterinaria.

Art.69

Gli animali che si spostano per l'alpeggio o per la transumanza (monticazione) devono essere visitati dal Veterinario comunale entro i tre giorni precedenti la partenza.

Il Veterinario comunale, in seguito al risultato favorevole della visita, rilascia il certificato di origine e di sanità

conforme al mod.n.7 allegato al Regolamento di Polizia Veterinaria.

Il bestiame sui pascoli montani deve essere sottoposto a periodici controlli sanitari da parte del Veterinario comunale, il quale, occorrendo, provvede anche a praticare i trattamenti immunizzanti che fossero resi obbligatori.

Per il ritorno del bestiame alle sedi invernali (demonticazione) sono validi gli stessi certificati rilasciati per la monticazione semprechè non intervengano contrari motivi sanitari. A tale scopo i certificati, muniti del visto dell'autorità comunale, devono essere restituiti agli interessati entro i tre giorni precedenti la partenza.

Art.70

Per lo spostamento degli animali destinati ai pascoli montani dello stesso Comune non occorre che i proprietari o conduttori si muniscano dei certificati sanitari mod.7. - Nel caso che gli animali siano trasportati con autocarri è sufficiente la normale dichiarazione di provenienza mod.4.-

Art.71

Se gli animali di una stessa mandria non effettuano contemporaneamente la demonticazione, l'autorità comunale competente deve trascrivere di volta in volta a tergo dei certificati mod.7 il numero dei capi di ogni singolo gruppo con la data di partenza dai pascoli montani. Quando non fosse possibile ripetere la annotazione sul certificato originale più di una volta, se ne devono rilasciare copie conformi nel numero occorrente.

Art.72

Per il pascolo vagante delle greggi viene rilasciato ai pastori, dai Comuni di loro residenza, uno speciale libretto conforme al mod.n.8 allegato al Regolamento di Polizia Veterinaria, nel quale, oltre l'indicazione precisa del territorio in cui è autorizzato il pascolo devono essere annotati gli esiti degli accertamenti diagnostici nonchè i trattamenti immunizzanti ed antiparassitari ai quali il gregge è stato sottoposto.

Qualsiasi spostamento del gregge entro i confini del territorio comunale deve essere preventivamente autorizzato dalla competente autorità comunale che lo concede ove ne sia riconosciuta la necessità e semprechè l'interessato dimostri che dispone di pascolo nella località nella quale intende spostare il gregge.

Per gli spostamenti fuori del Comune di residenza l'interessato -valendosi del mod.n.8/A unito al libretto- deve presentare, almeno 15 giorni prima della partenza, domanda al Sindaco del

Comune di destinazione che, accertata la disponibilità del pascolo, autorizza l'introduzione del gregge nel Comune stesso ove ostino motivi di polizia veterinaria, dandone comunicazione al Sindaco del Comune in cui trovasi il gregge da spostare. Questi provvede a trascrivere gli estremi della autorizzazione sul libretto indicando altresì la via da percorrere, il mezzo col quale si effettua lo spostamento e la data entro la quale il gregge deve raggiungere il pascolo di destinazione.

Per ogni successivo spostamento deve essere presentata nuova domanda.

Le modalità sopra indicate regolano anche lo spostamento del gregge vagante che fosse condotto in transumanza e pertanto il libretto sostituisce la domanda ed i certificati di cui ai precedenti articoli 68 e 69.

Art.73

In occasione del movimento di animali di cui al presente capo, la vigilanza veterinaria dovrà esercitarsi lungo le vie di transito, sui luoghi di sosta, sui mezzi adibiti al trasporto degli animali, sui ricoveri montani, sulle provviste di acqua e di foraggio.

C A P O IX°

D I S I N F E Z I O N I

Art.74

Le disinfezioni nei casi previsti dal presente titolo II° o comunque disposte dalle autorità sanitarie devono eseguirsi sotto la vigilanza dei veterinari comunali o, in mancanza di essi, di altri veterinari all'uopo incaricati dai Sindaci.

Art.75

Gli autoveicoli che hanno trasportato animali devono essere puliti, lavati e disinfettati subito dopo eseguito lo scarico. Se nel luogo ove questo avviene non esistono adeguati mezzi per compiere le dette operazioni, l'autoveicolo deve essere condotto a vuoto alla propria autorimessa o ad altra convenientemente attrezzata o nei posti di disinfezione stabiliti dai Comuni presso i mercati o i pubblici Macelli.

Gli autoveicoli non disinfettati devono portare all'esterno un cartello bianco con la scritta "da disinfettare". A comprovare l'avvenuta disinfezione viene applicato sugli autoveicoli un cartello giallo con la scritta "disinfettato" e sul quale devono essere apposti la data ed il timbro dell'impresa che ha eseguito l'operazione.

La disinfezione degli autoveicoli, nei casi in cui ricorrono le circostanze previste dall'art.32 del Regolamento di Polizia Veterinaria deve essere eseguita prima del carico sotto la vigilanza del servizio veterinario del Comune. L'incaricato della vigilanza deve apporre sul cartello con la scritta "disinfettato" il bollo del Comune e la propria firma.

Nei casi di trasporto di animali infetti, in prova delle avvenute disinfezioni, il Veterinario incaricato della vigilanza su tale servizio redige apposito verbale conforme al mod.11 allegato al Regolamento di Polizia Veterinaria.

Art.76

I provvedimenti sanitari disposti dal Sindaco sono revocati, con le modalità stabilite dal I° comma dell'art.16 del Regolamento di Polizia Veterinaria, dopo trascorsi 30 giorni dall'esito dell'ultimo caso di malattia oppure quando tutti gli animali sono stati macellati.

I suini che hanno superato la forma acuta della malattia e che presentano manifestazioni riferibili a forma cronica devono essere sequestrati sino all'avvenuta macellazione e le carni trattate in conformità del disposto dell'art.79 del predetto Regolamento di Pol. Vet.-

C A P O X°

NORME SANITARIE SPECIALI CONTRO LE MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE DEGLI ANIMALI.

Art.77

Per la lotta contro le singole malattie infettive e diffuse degli animali si osservano le norme sanitarie speciali contenute nel titolo II° del Reg.Pol.Vet. e, per quanto applicabili, le istruzioni ad esse relative impartite dall'Alto Commissariato per l'Igiene e la Sanità Pubblica con circolare del 25 giugno 1954, n.55.=

TITOLO III

PROFILASSI DELLA RABBIA CANINA

Art.78

I cani esistenti nell'ambito del territorio comunale devono essere notificati dai detentori, all'ufficio comunale, per la registrazione ai fini della vigilanza sanitaria e per l'applicazione della tassa sui cani. All'atto della denuncia deve essere consegnata ai possessori dei cani una speciale piastrina da applicarsi al collare di ciascun cane.

Presso l'Ufficio Veterinario deve essere riportato nel registro, oltre alle generalità del possessore, anche lo stato seriale degli animali rilevato dal Veterinario.

Nelle vie ed in qualunque altro luogo aperto al pubblico, i cani quando non siano condotti al guinzaglio, devono portare una idonea musoliera che impedisce loro di mordere.

I cani condotti nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto debbono essere condotti al guinzaglio e muniti con temporaneamente di museruola. Possono essere tenuti senza la prescritta musoliera e senza guinzaglio i cani da guardia soltanto però entro il limite dei luoghi da sorvegliarsi, i cani da pastore ed i cani da caccia quando vengono rispettivamente utilizzati per la guardia delle greggi o per la caccia, nonché utilizzati per servizio.

Il servizio di cattura dei cani, trovati senza la prescritta museruola è affidata all'accalappiacani sotto la vigilanza sanitaria del Veterinario.

Presso il canile deve essere tenuto aggiornato un registro di carico e scarico con annotazione di tutti i cani coi relativi dati seriali.

Art.79

I cani catturati perchè trovati vaganti senza la prescritta museruola devono essere sequestrati nei canili comunali per il periodo di giorni 3.

Trascorsi i 3 giorni senza che i legittimi possessori li abbiano reclamati e ritirati, i cani sequestrati devono essere uccisi con metodi eutanasi ovvero concessi ad Istituti scientifici o ceduti a privati che facciano richiesta, salvo sempre i casi previsti dagli articoli 86, 87 e 90 del Regolamento di Polizia Veterinaria.

Art. 80

I cani ed i gatti che hanno morsiato persone o animali, ogni qual volta sia possibile catturarli, devono essere isolati e tenuti in osservazione per 10 giorni nei canili comunali. L'osservazione a domicilio può essere autorizzata su richiesta del possessore soltanto se non risultano circostanze epizootologicamente rilevanti ed in tale caso l'interessato deve dichiarare di assumersi la responsabilità della custodia dell'animale e l'onere per la vigilanza da parte del Veterinario Comunale.

Alla predetta osservazione ed isolamento devono essere sottoposti i cani ed i gatti che, pure non avendo morsiato, presentano manifestazioni riferibili all'infezione rabida nonché in sede opportuna gli altri mammiferi che presentano analoghe manifestazioni. Ai fini della diagnosi anche questi animali non devono essere uccisi se il loro mantenimento in vita può essere assicurato senza pericolo.

Durante il predetto periodo di osservazione gli animali non devono essere sottoposti a trattamenti immunizzanti.

Nei casi di rabbia conclamata il Sindaco ordina l'immediato abbattimento degli animali.

Qualora, durante il periodo di osservazione, l'animale muoia o venga ucciso prima che il Veterinario abbia potuto formulare la diagnosi, si procede agli accertamenti diagnostici di laboratorio.

E' vietato lo scuoiamento degli animali morti per rabbia, i quali devono essere distrutti ai sensi dell'art. 10, lettera e), del regolamento di Polizia Veterinaria.

Il luogo dove è stato isolato l'animale deve essere disinfettato.

Art. 81

I cani ed i gatti morsiati da altro animale riconosciuto rabido o fuggito o rimasto ignoto devono, di regola, essere subito soppressi con provvedimento del Sindaco semprechè non debbano prima sottostare al periodo di osservazione di 10 giorni per avere, a loro volta, morsiato persone o animali;=

Tuttavia, su richiesta del possessore, l'animale, anzichè essere abbattuto, può essere mantenuto sotto sequestro, a spese del possessore stesso, nel canile municipale o in altro locale stabilito dall'autorità comunale dove non possa nuocere, per un periodo di mesi 6 sotto vigilanza sanitaria.

Allo stesso periodo di osservazione devono sottostare i cani ed i gatti contaminati o sospetti di essere stati contaminati da altro animale riconosciuto rabido.

I cani ed i gatti morsiati da animali sospetti di rabbia sono sottoposti a sequestro per soli 10 giorni se durante questo periodo l'animale morsiatore si è mantenuto sano.

Nel caso che l'animale venga sottoposto a vaccinazione antirabbia post-contagio da iniziarsi non oltre 5 giorni per ferite alla testa e non oltre 7 giorni negli altri casi dal sofferto contagio, il predetto periodo di osservazione può essere ridotto a mesi 3 o anche a mesi 2 se l'animale si trova nel periodo di protezione antirabbica vaccinale pre-contagio.

Durante il periodo del trattamento antirabbico post-contagio l'animale deve essere ricoverato nel canile municipale o presso Istituti Universitari o Zooprofilattici.

I cani ed i gatti morsiati possono essere spostati, con le norme degli articoli 14 e 15 del Regolamento di Polizia Veterinaria durante il periodo di osservazione, soltanto entro 7 giorni dalla sofferta morsicatura.

Qualora durante il periodo di osservazione il cane o il gatto morsiato muoia o venga ucciso, si procede in conformità di quanto previsto dai commi 5°, 6°, 7° del precedente articolo.

Art.82

Gli equini, i bovini, i bufalini, gli ovini, i caprini ed i suini morsiati da animali riconosciuti rabidi o rimasti ignoti devono sottostare ad un periodo di osservazione di mesi 4, durante il quale gli equini, i bovini ed i bufalini possono essere adibiti al lavoro purchè posti in condizioni di non nuocere alle persone.

La disposizione prevista dal comma 4° dell'articolo precedente è applicabile anche per gli animali delle specie sopra indicate.

Il latte prodotto durante il periodo di osservazione e ammesso al consumo soltanto previa bollitura.

Gli animali in osservazione non possono essere spostati senza autorizzazione del Sindaco, da concedersi per imperiose esigenze di pascolo o per lavori agricoli o per macellazione quando questa sia consentita, giusta le disposizioni vigenti in materia.

Se durante il periodo di osservazione l'animale per qualsiasi motivo viene abbattuto o muore dopo il quinto giorno, deve essere interamente distrutto col divieto di scuoiamento.

Art.83

Le disposizioni del precedente articolo sono applicabili, in quanto possibile, nei confronti degli animali di altra specie.

Art.84

Nel Comune in cui sono stati constatati casi di rabbia o

nel Comune il cui territorio è stato attraversato da un cane rabido, il Sindaco, oltre alle disposizioni indicate nei precedenti articoli deve prescrivere:

a) che nei 60 giorni successivi i cani, anche se muniti di museruola, non possono circolare se non condotti al guinzaglio e che i cani accalappiati non siano restituiti ai possessori se non abbiano subito favorevolmente il periodo di osservazione di mesi 6, riducibili a mesi 2 qualora i cani vengano sottoposti a vaccinazione antirabbica post-contagio con le modalità stabilite dal precedente articolo 81;

b) che i possessori di cani segnalino immediatamente alla Autorità Comunale l'eventuale fuga dei propri cani ovvero il manifestarsi in essi di qualsiasi sintomo che possa far sospettare l'inizio della malattia come ad esempio: cambiamento d'indole, tendenza a mordere, manifestazioni di paralisi, impossibilità della deglutinazione.

====

TITOLO IV

VIGILANZA SANITARIA DELLE CARNI E DEI MACELLI

CAPO I°

DELLE CARNI E DELLA MACELLAZIONE

Art. 85

Agli effetti del presente Regolamento, si considerano animali da macello i bovini, i bufalini, i suini, i caprini, gli ovini e gli equini dei quali le carni ed i visceri sono destinati alla alimentazione umana.

Sotto la denominazione di "CARNI" vanno intese tutte le parti di un animale utilizzabile per l'alimentazione umana, compresi il sangue, la cute dei suini e del pollame, della testa e dei piedi dei vitelli ed il grasso.

Art. 86

La macellazione si distingue in PUBBLICA e PRIVATA.

La macellazione "pubblica" è praticata da quegli esercenti che abbattono gli animali per destinare le carni fresche ed i loro prodotti alla vendita in spacci pubblici od alla esportazione.

La macellazione "privata" è quella eseguita da chiunque abbatti uno o più animali da servire esclusivamente al consumo della propria famiglia o dei dipendenti.

Art. 87

La vigilanza sulla macellazione è affidata esclusivamente al Veterinario Comunale. Visite ed attestati di Veterinari liberi esercenti possono avere valore puramente informativo.

Art. 88

Gli animali da macello devono essere sottoposti alla visita sanitaria immediatamente prima della macellazione.

La Giunta Municipale, d'accordo col Veterinario e sentiti gli esercenti interessati, fisserà l'orario in cui tale visita verrà compiuta gratuitamente nei macelli privati.

Per ogni macello sarà stabilito un orario diverso in guisa da garantire la continuità della vigilanza sanitaria.

Art. 89

Chiunque intende macellare in ore diverse da quelle stabilite dall'orario, è tenuto ad avvisare il sanitario incaricato, almeno 24 ore prima del tempo in cui si vogliono iniziare le operazioni, restando a carico del richiedente il compenso per tali visite straordinarie.

Art. 90

E' però vietato, senza alcuna eccezione, la macellazione nelle ore di notte, cioè dal cadere al sorgere del sole.

Gli esercenti di macelli privati, annessi o meno a laboratori industriali, devono tenere un registro a madre e figlia su cui il Veterinario addetto alla vigilanza prenderà nota delle macellazioni eseguite.

Tale registro conterrà le indicazioni di cui all'art. 17 del R.D. 20 dicembre 1928, n. 3298. Il tagliando da staccarsi dal registro, dovrà essere consegnato al possessore dell'animale macellato.

Art. 91

Per le macellazioni a domicilio occorre il preventivo permesso del Sindaco: il Veterinario fisserà l'ora della visita e della macellazione.

Per il rilascio del permesso suaccennato, l'Ufficio comunale terrà apposito registro a matrice, contromatrice e figlia.

Art. 92

Per le visite eseguite nei macelli privati fuori dell'orario normale e per quelle a domicilio (macellazioni private per uso familiare) spetta al Veterinario un compenso nella misura fissata dalla tariffa degli onorari dovuti ai Veterinari della Provincia. Tale compenso sarà versato all'Ufficio Comunale che provvederà poi al pagamento delle somme spettanti al Veterinario.

Se la macellazione per uso familiare è eseguita nel pubblico macello od in quelli privati entro l'orario normale di cui al precedente articolo 88, la visita sanitaria è gratuita.

Art.93

Tutti gli animali, di cui all'art.85, destinati all'alimentazione dell'uomo dovranno essere sottoposti, prima della macellazione, ad una visita del Sanitario incaricato della vigilanza. Allorchè questi possa, per esigenze di servizio, presenziare alla macellazione applicherà, sugli animali accettati, dei contrassegni speciali per controllare la identità a macellazione compiuta.

Di regola non saranno accettati per la macellazione: gli animali sofferenti per maltrattamenti o strapazzi di viaggio se non dopo riavuti e riposati per almeno 12 ore; i bovini, equini ed i suini al disotto dei trenta giorni di età e gli ovini al disotto dei venti giorni di età: ciò in via di massima.

Gli animali molto vecchi o denutriti, quando potranno, a giudizio del sanitario, essere ammessi alla macellazione, verranno destinati alla "bassa macelleria", previa accurata ispezione delle carni.

Art.94

Nei casi di meteorismo o timpanite, di fratture o di lesioni accidentali gravi che rendono necessario la pronta macellazione, anche sul posto, degli animali, si potrà omettere la visita preventiva, dando però avviso immediato dell'avvenuta macellazione al Sanitario Comunale, il quale dovrà constatare pure se effettivamente era giustificata la necessità della macellazione e se la causa della morte o dell'uccisione corrispondeva a quella denunciata. A tale scopo non solo non si potranno esportare, prima della visita del Sanitario comunale, le carni degli animali che venissero a morire nel territorio del Comune, anche per le cause traumatiche od accidentali sopradette, o che fossero per qualunque motivo abbattuti, ma altresì i visceri dovranno essere lasciati in sito, attaccati per i loro legamenti naturali.

Art.95

Per l'abbattimento degli animali si adotteranno quei metodi riconosciuti più atti ad ottenere una pronta ed istantanea morte.

L'insufflazione di aria nel connettivo sottocutaneo, allo scopo di facilitare il distacco della pelle, non potrà farsi che con mezzo meccanico e così pure il gonfiamento dei polmoni.

Art.96

Ultimata la macellazione e la preparazione degli animali,

nessuna parte di essa potrà esporsi od essere smerciata senza prima aver subito la visita sanitaria e la relativa bollatura, previa, quando occorra, l'opportuna identificazione come allo articolo 93.

In prova dell'avvenuta visita o dell'ammissione delle carni e dei visceri al consumo, il sanitario rilascerà all'interessato apposito certificato, come stabilito dell'art.90.-

CAPO II°

DELL'APERTURA DEI MACELLI E DEGLI ESERCIZI

Art.97

Chiunque vorrà aprire un macello, uno spaccio pubblico di vendita di carne fresca, congelata o comunque preparata od un laboratorio di carni insaccate, salate o comunque preparate per la vendita esclusivamente nel territorio del Comune, dovrà darne avviso al Sindaco almeno quindici giorni prima, indicando anche con precisione gli annessi luoghi di deposito e di conservazione.

Art.98

Salve le disposizioni del Decreto Legge 16 dicembre 1926, n.2174, sulla disciplina del commercio, l'Autorità comunale prima di rilasciare l'autorizzazione dovrà assicurarsi che i locali di macellazione e quelli di deposito e di conservazione delle carni siano sufficientemente ampi, bene ventilati, abbiano il pavimento e le pareti, fino all'altezza di almeno due metri, impermeabili e corrispondano a tutti gli altri eventuali requisiti contemplati nel regolamento di igiene locale.

I locali di macellazione poi, oltre ad avere luce conveniente ed essere provvisti di acqua abbondante e protetta da inquinamenti dovranno: essere collocati non troppo vicini alle abitazioni e molto meno avere comunicazioni con esse o con stalle. non annesse ai macelli stessi; essere separati dall'esterno con porte o recinti che impediscano la fuga degli animali; essere provvisti di un condotto smaltitoio delle acque luride che non abbia comunicazione, nemmeno diretta, con canali irrigui o con fossi stradali e sia, invece, terminata a cisterna a pareti impermeabili; essere forniti di mezzi necessari per la raccolta temporanea e successivo allontanamento dei rifiuti solidi.

Art.99

Ove trattasi di laboratori la cui produzione sia normalmente destinata alla vendita anche fuori Comune, la licenza di apertura è accordata dalla Giunta Municipale previa deliberazione da sottoporsi all'approvazione dell'autorità prefettizia.

Tale licenza potrà essere revocata allorquando, in seguito ad accertamenti dell'Autorità Sanitaria, risulti che i locali, gli arredamenti, i macchinari ed altro non corrispondono alle esigenze dell'igiene.

Art.100

Gli spacci di carni, sufficientemente ampi ed areati, avranno le pareti almeno fino a due metri di altezza dal suolo e il pavimento impermeabili; saranno tenuti costantemente puliti e al pari dei locali di macellazione, non potranno servire ad altro uso, nè deposito di ossa, di sevo o di pelli; i banchi di vendita saranno provvisti di piani di marmo o di altra pietra levigata.

Gli spacci di carne fresca, ove possibile, devono essere dotati di cella o di armadio refrigerante.

L'osservanza di questa norma è inderogabile per gli spacci dove ha luogo la vendita di carni congelate.

Per attivare impianti frigoriferi per la conservazione delle carni o comunque per adibire a tale conservazione delle frigorifere dovrà sempre essere richiesta la prescritta autorizzazione prefettizia.

Art.101

Il personale impiegato negli spacci e nei laboratori di carni dovrà tenersi sempre pulito, restando escluso chi è affetto da malattie della pelle o da altre infermità repugnanti o di natura infettiva. Deve comunque risultare, da regolare certificato medico, immune da malattie trasmissibili ed essere sottoposto a rigide visite di controllo da parte dell'Ufficiale Sanitario.

La biancheria e gli attrezzi impiegati negli spacci e nei laboratori di carni dovranno essere mantenuti costantemente puliti.

Art.102

In tutti i locali nei quali si effettua la macellazione, la lavorazione ed il commercio delle carni, oltre a mantenere la massima pulizia, deve organizzarsi la lotta contro le mosche con tutti i mezzi indicati dall'Autorità Sanitaria.

- 45 -

Art.103

All'esterno ed all'interno degli spacci di carne, verrà affissa, in luogo visibile al pubblico, un'insegna, nella quale, a grossi caratteri, sarà indicata la qualità e la specie delle carni poste in vendita.

Nel medesimo spaccio, oltre all'accettazione di cui all'art. 107 non si potranno tenere carni di specie diverse, salvo permessi speciali dell'Autorità Comunale, escluse sempre le equine, che dovranno perciò essere tenute e vendute separatamente dalle altre.

Non si potranno vendere, distribuire od anche soltanto tenere negli spacci, carni divenute insalubri per decomposizione anche solo incipiente, carni rosse, fosforescenti, alterate per presenza di larve di insetti dai quali dovranno essere difese, specialmente nella stagione estiva, per mezzo di biancherie pulite.

Un elenco dei macelli, degli spacci, dei laboratori e dei luoghi di deposito e di conservazione delle carni sarà tenuto al corrente nell'Ufficio Comunale, ed una copia di esso rilasciata al Sanitario incaricato della vigilanza.

Art.103 bis

E' fatto obbligo ai rivenditori di carni fresche di preparare, su ordinazione ed in presenza del cliente, le carni bovine tritate.

CAPO III°

BOLLATURA E CLASSIFICAZIONE DELLE CARNI

Art.104

Tanto le carni, quanto i visceri ammessi al consumo, dovranno essere bollati alla presenza del Veterinario che ha compiuto l'ispezione, con bolli speciali forniti dal Comune e in maniera che i contrassegni siano i più numerosi possibili, chiari ed evidenti.

Tali bolli dovranno portare l'indicazione del Comune e la sigla "visita sanitaria". Le carni normali macellate fresche, oltre che da tale sigla (V.S.) debbono essere contraddistinte, da bollo speciale con patina rossa portante per esteso, per le singole specie, la indicazione della categoria degli animali da cui le carni provengono di conformità al R.D.L. 26 settembre 1930, n.1458 (vedi "Gazzetta Ufficiale" n.272).

La persona consegnataria dei bolli è responsabile, per ogni effetto di legge, delle conseguenze che potrebbero derivare dal fatto della consegna di essi a persone non autorizzate e specialmente agli interessati.

La seconda qualità inferiore è abolita e s'intende compresa nella bassa macelleria che va bollata in viola col timbro B.M., come vanno bollate con patina viola le carni congelate.

L'esercente di macelleria apporrà sulle carni in vendita un cartello ben visibile indicante la qualità e relativo prezzo delle carni stesse con la categoria e la specie.

Art.105

Per l'esclusione o l'ammissione al consumo delle carni e dei visceri e per la loro diversa destinazione o classificazione, il Sanitario incaricato si atterrà a quanto è specificatamente stabilito negli artt.18 e seguenti del Regolamento sulla Vigilanza Igienica delle carni approvato con R.D. 20 dicembre 1928, numero 3298, nonchè a tutte le altre disposizioni in materia emanate o da emanarsi dallo Stato.

Art.106

Le carni ed i visceri da sottoporsi al consumo verranno sequestrati e trattati secondo le norme contenute nel Regolamento locale d'Igiene in caso di morte naturale degli animali;però per il pronto inquinamento o denaturazione di essi, nonchè per il loro allontanamento in luogo sicuro, i macelli dovranno essere costantemente provveduti, a secondo della loro importanza ed a spese degli esercenti, di sostanze inquinanti (come petrolio, creolina,ecc.) o fortemente coloranti (come una soluzione alcoolica di fluorescina, violetto di genziana e simili), oppure di locali appartati da chiudersi a doppia chiave o almeno di adatti recipienti da chiudersi nello stesso modo.

C A P O I V

DELLA BASSA MACELLAZIONE

Art.107

Le carni di animali abbattuti o morti per malattia, per traumi o per altra causa, qualora il Veterinario le giudichi atte al consumo a norma dell'art.18 del R.D.20.12.1928,n.3298, sono dette di BASSA MACELLERIA e possono essere adibite al Consumo a condizione che vengano osservate speciali cautele atte ad impedire che le carni stesse o gli altri prodotti dell'animale dal quale esse provengono, possono essere e diventare nocive all'uomo ed agli animali.

E' fatto, pertanto, obbligo ai detentori di animali (bovini, pecorini, caprini, suini, equini, animali da cortile) di denunciare all'Autorità Comunale ogni caso di morte o di uccisione a causa di malattia o infartunio dei propri animali.

Agli effetti del presente articolo, non è consentita la macellazione di animali infetti e clinicamente sospetti di rabbia, carbonchio ematico, carbonchio sintomatico ed edema maligno.

Per gli animali affetti o sospetti di morva, pleuropolmonite essudativa e peste bovina, valgono le speciali norme di cui al Regolamento di Polizia Veterinaria 8 febbraio 1954, n.320. Il detentore, a qualsiasi titolo, di tali animali ^{non} potrà sottoporli a macellazione e dovrà invece provvedere alla immediata denuncia prescritta con l'art.25 del precitato Regolamento e al rigoroso isolamento dei cadaveri, degli animali ammalati e di quelli sospetti di malattia e di contaminazione, in attesa delle disposizioni dell'Autorità sanitaria.

Art.108

Nei casi nei quali il detentore di animali, colpiti da infortuni o da malattie (escluse quelle nominate nei comma 3 e 4 del precedente articolo) debba ricorrere alla macellazione d'urgenza allo scopo di prevenire la morte o il deprezzamento delle carni e alla macellazione non abbia presenziato il Veterinario, a questi il detentore dovrà immediatamente notificare l'avvenuta macellazione per consentirgli i necessari accertamenti e l'adozione delle misure nei riguardi del trattamento e dell'utilizzazione delle carni.

Qualora il Veterinario non reputi giustificata l'urgenza della macellazione ed appaia evidente il dolo, il predetto Sanitario dovrà sporgere denuncia al Sindaco per i provvedimenti del caso.

Art.109

Quando per necessità di circostanze, la macellazione di urgenza non possa essere eseguita nel pubblico macello o in uno privato, la macellazione stessa dovrà però essere circondata da particolari cautele, tanto nella scelta del luogo dove eseguirla e del personale cui affidarne l'esecuzione e le conseguenti operazioni (sviscerazione e preparazione delle carni) quanto nella scelta e nell'applicazione dei metodi di abbattimento, che consentano una sufficiente tutela igienica del personale, delle carni e degli animali che possono trovarsi nella località e in quelle limitrofe.

Art.110

Semprechè il Veterinario, ove ricorrano i casi previsti

dall'art.18 del R.D. 20 dicembre 1928, n.3298, le giudichi ammissibili al consumo in totalità o parzialmente, allo stato crudo o previo speciale trattamento, debbono essere vendute nell'apposito spaccio comunale, sito nello stabile del Macello comunale gestito direttamente dal Comune, come carni di bassa macelleria:

a) le carni degli animali, specificati nel comma 1° dell'art.107 del presente Regolamento, macellati d'urgenza, nonché quelli morti per traumatismo, ustioni, insolazione, colpo di calore, folgorazione, annegamento, soffocazione, asfissia, strapazzo, echinococco del cuore, aneurismi, cardiopatie, afta apoplettica, schok post operativi, meteorismo acuto alimentare, collasso puerperale, anafilassi da sieri - purchè si sia provveduto ad un sufficiente dissanguamento ed alla pronta sviscerazione;

b) le carni degli animali nelle quali l'odore e il sapore risultano modificati dalla somministrazione di certi medicinali, dal genere di alimentazione (fieno greco, panelli randici, residui industriali o da altre carni (ittero non infettivo, rottura della vescica, elmintiasi dei vitelli, ecc.);

c) le carni provenienti da animali idroemici, denutriti e immaturi, ovvero uccisi o morti in seguito ad avvelenamento (alcaloidi, sali metallici, piante velenose, ecc.) o affetti da tubercolosi, nelle forme ammesse dall'art.23 del R.D. 20 dicembre 1928, n.3298; da forme leucemiche e da neoplasmi a metastasi multiple purchè non sussistano alterazioni profonde dell'organismo e delle masse muscolari di suini infestati dai cisticerchi della tenia armata o di bovini infestati dai cisticerchi della tenia inerme; dei suini non castrati e dei criptorchidi di odore sgradevole;

d) di visceri di animali specificati come sopra, parzialmente infestati da parassiti o sedi di processi morbosi a carattere locale e il grasso dei suini infestati da trichina spiralis, purchè fuso a temperatura non inferiore agli 80 gradi centigradi.

Quando, nei casi indicati nella lettera a) del precedente comma e nei casi di macellazioni d'urgenza, che hanno luogo per malattie infettive dei suini e dei vitelli e per enteriti, metriti, mastiti e sierositi a carattere infettivo, il referto anatomopatologico non risulti di assoluta perfetta chiarezza, il giudizio sulla commestibilità delle carni dovrà essere dato collegialmente, con l'intervento a fianco del Veterinario Comunale, del Veterinario Provinciale o di un docente di ispezione delle carni, oppure di uno dei Direttori dei macelli pubblici più importanti della Provincia.

Il relativo onere s'intende a carico dell'interessato. Sono in ogni caso esclusi dalla bassa macelleria le carni di equini morti o macellati d'urgenza per forme morbose, anche se secondarie, a carico dell'apparecchio gastrointestinale e i visceri

degli animali colpiti da processi infettivi o tossici: le carni e i visceri predetti debbono essere sempre distrutti sotto la sorveglianza dell'Autorità Comunale, al pari delle carni riconosciute in via di decomposizione o comunque alterate.

Art.111

Nel formulare il giudizio sulla commestibilità delle carni degli animali trovantisi nelle condizioni di cui al precedente art.125 e nello stabilire il modo di trattarle per il consumo alimentare e la distruzione od utilizzazione industriale, il Veterinario Comunale (o il Collegio di Veterinari) si atterrà strettamente alle norme portate dagli articoli 18 e seguenti e 45 del R.D. 20 dicembre 1928, n.3298; delle leggi e degli altri regolamenti regolamenti sanitari in vigore e ai concetti requisiti dalla medicina veterinaria moderna.

Gli elementi relativi al giudizio e al trattamento di cui al comma precedente, dovranno essere inseriti nell'apposito verbale prescritto col comma 7 dell'art.20 del R.D. 20 dicembre 1928, n.3298.

Le carni destinate al consumo e alla vendita quali carni di bassa macelleria, dovranno essere bollate con speciali bolli, recanti a grandi lettere, la dicitura "BASSA MACELLERIA" e il nome del Comune.

Art.112

Quando il consumo di carni di bassa macelleria non sia possibile nel Comune per circostanze che debbono essere ponderatamente vagliate dal Veterinario e verificate dal Sindaco, e non ostino disposizioni di polizia zoiatrica, le carni stesse potranno essere inviate in uno o più Comuni contermini, previa opportuna intesa colle Autorità dei Comuni stessi, purchè il loro consumo sia possibile e la vendita possa esservi praticata in locali e banchi appositi sotto la diretta sorveglianza sanitaria comunale a tale effetto l'invio potrà essere consentito solamente nei casi che le predette condizioni risultino effettivamente sussistenti.

Le carni inviate in altri Comuni devono essere scortate da copia del verbale di cui al precedente articolo 111, redatta su carta intestata del Comune, debitamente vistato dal Sindaco e recante la riproduzione del bollo sanitario contrassegnante le carni, nonchè l'indicazione del peso delle carni e del nome del proprietario. Al Sindaco del Comune di destinazione dovrà essere tempestivamente notificato l'invio delle carni.

Qualora nel Comune venissero introdotte carni di bassa macelleria, inviate dai Comuni contermini a norma dell'articolo 48 e 49 del R.D. 20 dicembre 1928, n.3298, il Veterinario dovrà sottoporre le carni stesse ad una nuova visita

sanitaria per constatare la regolarità del verbale di scorta e lo stato di conservazione delle carni e adottare provvedimenti del caso.

Qualora il Veterinario, a seguito della visita predetta, non potesse condividere il giudizio del collega del luogo di provenienza, circa l'assegnazione alla bassa macelleria e al trattamento delle carni in esame e non fosse possibile un ulteriore accordo fra i due colleghi, sarà richiesto l'intervento del Veterinario provinciale o di uno dei Direttori dei macelli pubblici più importanti della Provincia, semprechè il proprietario delle carni non dichiari di adattarsi al giudizio e ai provvedimenti del Veterinario del luogo di destinazione.

Le spese per l'accennata visita collegiale, sono a carico del proprietario interessato.

Art.113

Le carni di bassa macelleria destinate dal Veterinario ad essere vendute, con l'avvertenza di "non usarle se non cotte" debbono essere messe in vendita con la massima sollecitudine: nell'intervallo di tempo, sia pur breve, fra la macellazione di urgenza o la morte e la vendita, le carni debbono essere conservate in modo di evitare la loro decomposizione e la loro contaminazione con germi avvelenatori.

Le carni invece destinate dal Veterinario ad essere vendute previo uno dei trattamenti (cottura nell'acqua o col vapore, salagione, affumicamento, conservazione in frigorifero, fusione dei grassi, escluse la congelazione e la produzione di insaccati) previsti dal R.D.20 dicembre 1928, n.3298; debbono essere sottoposte a tale trattamento sotto la direzione e sorveglianza del Veterinario o degli agenti comunali da lui delegati, in locali e con apparecchi che garantiscano l'efficacia del trattamento stesso.

Nel caso che il suddetto trattamento non sia realizzabile nè nel Comune, nè nei Comuni contermini, le carni devono essere distrutte o utilizzate industrialmente con procedimenti idonei.

Art.114

La vendita delle carni di bassa macelleria deve essere notificata al pubblico con appositi avvisi indicanti il giorno, l'ora, il luogo della vendita, la specie, la qualità, la quantità complessiva e il prezzo delle carni.

Nello spaccio poi una grande tabella deve portare le seguenti indicazioni: specie e quantità complessiva di carni messe in vendita; motivo dell'assegnazione alla bassa macelleria: stato delle carni (crude, da non usarsi se non cotte, ovvero trattate-cotte, sterilizzate a vapore, affumicate, salate, refrigerate -); la quantità assegnabile a ciascun acquirente; l'assoluto divieto di acquisto da parte di albergatori,

trattori, osti, gestori di pensioni, sanatori, cucine economiche od operaie, di venditori ambulanti, e di confezionare insaccati, il prezzo per chilogramma.

La quantità della carne vendibile ad ogni acquirente e il prezzo devono essere fissati caso per caso dal Sindaco, sentito il Veterinario comunale ovvero dal Veterinario comunale in forza di delega del Sindaco. Il prezzo deve comprendere anche la percentuale destinata a coprire le spese per l'eventuale trattamento e la vendita delle carni e i servizi accessori e dev'essere, in ogni caso, sensibilmente inferiore al prezzo vigente per le carni normali.

Art.115

La preparazione per la vendita, il trattamento e la vendita delle carni debbono essere affidati a personale riconosciuto idoneo nei riguardi sanitari, dall'Autorità comunale, giusta quanto stabilito nell'art.101.

Art.116

La vendita deve aver luogo sotto il rigoroso controllo della Autorità sanitaria comunale, anche per impedire l'acquisto da parte di persone non autorizzate e per fornire agli acquirenti eventuali utili informazioni circa la natura, il trattamento ed il consumo delle carni.

Art.117

Le carni crude o trattate, che non potessero essere smaltite in totalità nel giorno fissato per la vendita, debbono essere offerte in vendita in un giorno successivo, con le norme di cui agli artt.114, 115 e 116 del presente Regolamento, a condizione che il Veterinario accerti la possibilità di tale vendita nei riguardi igienici: caso contrario le carni debbono essere distrutte o utilizzate industrialmente.

Art.118

Il trattamento delle carni e dei visceri non atti al consumo dev'essere effettuato col rigoroso controllo dell'Autorità sanitaria comunale allo scopo di evitare qualsiasi trafugamento o qualsiasi altro inconveniente di carattere sanitario e tenute presenti le norme portate dall'art.7 del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con R.D. 10 maggio 1914, n.533.=

Art.119

Ultimata la vendita, lo spaccio, i locali di deposito, gli

arnesi usati per il trattamento e la vendita delle carni, debbono essere subito sottoposti ad accuratissima pulizia, per impedire che residui di animali si decompongano o vengano contaminati da germi avvelenatori e trasmettano proprietà nocive, talora gravissime, alle carni successivamente introdotte nello spaccio o nei locali predetti.

Art.120

Il Veterinario comunale curerà la conservazione dei verbali di cui all'art.111 del presente Regolamento e, in base ad essi, compilerà, alla fine di ogni mese, l'elenco destinato ad essere trasmesso alla Prefettura.

Art.121

La direzione e la sorveglianza tanto dello spaccio quanto dei locali di deposito delle carni di bassa macelleria spetta al Veterinario comunale, coadiuvato dagli agenti comunali.

Art.122

Nello spaccio e nei depositi predetti è rigorosamente vietato l'accesso ai cani e dovrà organizzarsi la lotta contro le mosche con tutti i mezzi indicati dall'autorità sanitaria. Dovrà inoltre essere provveduto a impedire che i predetti locali vengano invasi dai topi, per la cui distruzione dovranno essere impiegati mezzi che escludano, il pericolo di diffusione di malattie infettive o infestive dell'uomo e degli animali.

C A P O V°

IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE
DELLE CARNI FRESCHE

Art.123

La introduzione in Comune della carne fresca macellata altrove e destinata agli spacci pubblici o stabilimenti industriali alimentari, può essere permessa solo con l'osservanza delle norme contenute nell'art.40 del R.D. 20.12.1928, n.3298.-

Quando, per essere piccoli i pezzi di carne o per altra ragione, la bollatura delle carni e dei visceri riesca difficile o poco evidente, la spedizione dovrà essere fatta entro adatti recipienti chiusi con speciale bollo metallico dell'autorità sanitaria municipale. La impronta del bollo metallico sarà descritta nel certificato che scorta la spedizione.

Art.124

Alle stesse norme del precedente articolo dovranno attenersi coloro che vorranno esportare dal Comune carni macellate fresche.

Art.125

Le visite sanitarie di controllo delle carni macellate fresche importate o da esportarsi, sono gratuite durante l'orario normale di visita alle macellazioni.

C A P O VI

ISPEZIONI DI CONTROLLO - STATISTICHE

Art.126

Indipendentemente dalle visite ordinarie, il Veterinario e l'Ispettore Annonario, ove esista, accompagnati da un agente del Comune faranno frequenti visite di controllo per accertarsi che tutte le carni ed i visceri, posti in vendita negli spacci od introdotti nei laboratori, siano provvisti dei bolli prescritti, che siano tenute o vendute nello stesso locale carni ed i visceri provenienti da altro Comune siano scortati dal prescritto certificato e bollati.

Art.127

Al Veterinario Comunale è fatto obbligo periodicamente e di regola alla fine di ogni mese di compilare una statistica di tutti gli animali macellati nel Comune, colla indicazione della specie, sesso, ecc. Di detta statistica una copia sarà inviata al Sindaco e l'altra al Prefetto.

C A P O VII

DEI LABORATORI DI CARNI INSACCATE, SALATE, ECC.

Art.128

Per la concessione dell'apertura e dell'esercizio di laboratori di carni insaccate, salate o comunque preparate per la conservazione, previa la domanda al Sindaco, di cui all'art. 97 ed osservata la procedura successiva di regolamenti speciali in materia emanati o da emanarsi dallo Stato, si dovranno osservare le seguenti norme, oltre a quelle d'indole generale:

a) che i laboratori siano ubicati e provveduti di strade d'accesso per modo che ne sia facile la sorveglianza in qualsiasi tempo;

b) che siano assolutamente distinti i locali in cui si compie la macellazione da quelli di lavorazione propriamente detti;

c) che i locali destinati alla stagionatura, maturazione od essiccamento dei prodotti, siano tenuti puliti e non servano ad uso di abitazione.

Art.129

Alle Ditte esercenti laboratori di carni insaccate, salate o comunque preparate è fatto obbligo di tenere, esternamente alla porta d'ingresso, un cartello visibile al pubblico, visto dallo Stato dall'Autorità comunale, nel quale sia dichiarata la specie e le speci di carni adoperate nella lavorazione.

Nella preparazione degli insaccati destinati al commercio non si possono mescolare carni appartenenti a specie diverse di animali, nè impiegare carni congelate senza la preventiva approvazione dell'Autorità prefettizia alla quale l'interessato deve rivolgere apposita domanda.

Detti insaccati debbono essere muniti, appena preparati, di un bollo metallico da applicarsi allo spago con cui l'insacco è legato; il bollo porterà impresso da un lato il nome della ditta produttrice ed il luogo di produzione e dall'altro le lettere iniziali della specie e delle speci animali le cui carni entrano a costituire l'insaccato.

Nei casi in cui l'insaccato contenga carni congelate sarà aggiunto un secondo bollo metallico portante da un lato la scritta "carnè congelata" e dall'altro le lettere iniziali della specie o delle speci animali le cui carni congelate entrano a far parte dell'insaccato.

Nei laboratori per la produzione delle carni insaccate, salate, ecc., sono proibiti l'introduzione e l'impiego di carni di bassa macelleria.

Art.130

Sarà facoltà del Sanitario incaricato della vigilanza di prelevare, nei modi voluti, dei campioni di carni insaccate o comunque preparate, allo scopo di verificare la natura o lo stato di conservazione.

Art.131

E' proibita la vendita girovaga delle carni, anche se confezionate e insaccate.

C A P O VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art.132

Finchè non sarà costruito il nuovo pubblico macello, l'Autorità comunale potrà autorizzare l'apertura di un numero limitato di macelli privati nel perimetro del territorio comunale, tenute presenti le particolari esigenze del locale consumo e commercio delle carni, nonchè le di=stanze dal capoluogo.=

=

T I T O L O V°

VIGILANZA SANITARIA DEL POLLAME DELLA
SELVAGGINA E DEI PRODOTTI DELLA PESCA

C A P O I°

POLLAME E SELVAGGINA

Art.133

Sono soggetti a speciale sorveglianza dell'Autorità sanitaria i mercati e gli spacci di pollame in genere, allo scopo di sequestrare e distruggere i polli morti per malattia, quelli molto deteriorati per il trasporto od in stato di incipiente putrefazione.

E' vietato insufflare aria sotto la pelle di tali animali allo scopo di farli comparire più grassi; tenerli nell'acqua per conservarli o sottometerli a qualsiasi operazione che possa nascondere l'iniziata decomposizione.

E' vietato di vendere, detenere per vendere e di acquistare selvaggina nobile stanziale morta, eccettuata quella proveniente dalle riserve e che sarà identificata con apposito contrassegno.

Sono altresì vietati in ogni tempo il commercio e la detenzione di selvaggina presa con mezzi proibiti.

Dal quinto giorno della chiusura della caccia è vietato vendere, detenere per vendere e comprare la selvaggina morta alla quale si riferisce la chiusura della caccia.

La selvaggina presa nelle località in cui è libera la caccia non può essere trasportata, a scopo di commercio, nelle località in cui la caccia di quella determinata selvaggina è vietata.

Non si potranno mettere in vendita conigli magri, vecchi od affetti di psorospermosi o da altre malattie e così pure le cavie (nelle stesse condizioni) destinate al consumo.

Art.134

La selvaggina destinata al consumo alimentare dovrà pure sottostare alla visita sanitaria, in ispecie quella a pelo come cinghiale, capriolo, cervo, daino e lepre specie in rapporto alla possibilità che tali animali siano colpiti da malattie che affettino gli animali da macello.

Tanto la selvaggina a pelo che quella a piuma devono portare evidenti le tracce dell'avvenuta uccisione escludendo dal consumo quella morta per malattia o che si trovasse in via di putrefazione.

Art. 135

Tutto il pollame ucciso e la selvaggina devono essere messi in vendita previa esportazione di tutto il tubo gastroenterico. Tale obbligo vincola non soltanto il dettagliante, ma anche il commerciante all'ingrosso.

C A P O II°

PESCI = CROSTACEI = MOLLUSCHI

Art. 136

E' permessa la vendita di pesce fresco, rane, crostacei e molluschi freschi a chi è munito della licenza di commercio di cui al R.D. 16 dicembre 1926, n.2174.

La vendita ambulante del pesce è permessa dietro licenza del Sindaco.

Art. 137

Saranno sequestrati e distrutti:

- a) i pesci che presentino segni di decomposizione anche solo incipiente;
- b) quelli uccisi con sostanze narcotiche od altrimenti nocive;
- c) quelli pescati in acque pantanose;
- d) quelle specie notoriamente nocive in particolare nell'estate o all'epoca della fregola;
- e) quelli salati od affumicati, marinati od all'olio deteriorati od in istato di incipiente putrefazione.

Art. 138

Le vasche dove si ammollano o si mettono in guazza il merluzzo, il baccalà e lo stoccafisso, dovranno essere di materiale impermeabile. L'acqua da servire per tale uso dovrà essere pulita e spesso rinnovata.

T I T O L O VI°

VIGILANZA IGIENICA DEL LATTE

C A P O I°

RICOVERO DEGLI ANIMALI E LOCALI ANNESSI

Art. 139

Chiunque intenda aprire una vaccheria per la produzione del latte destinato al consumo diretto, deve fare domanda al Sindaco, indicando la esatta ubicazione della vaccheria, le principali caratteristiche dei locali che la costituiscono, il numero degli animali e la razza cui appartengono, nonché la consistenza e le condizioni dei locali per l'abitazione del personale addetto alla vaccheria.

Il Sindaco fa eseguire dall'Ufficiale sanitario e dal Veterinario comunale, ognuno per la parte di sua competenza, una ispezione per accertare le condizioni igieniche dei locali e lo stato sanitario del personale addetto e degli animali.

Fa, inoltre, accertare se i recipienti e gli utensili, da adibirsi alla raccolta e al trasporto del latte, corrispondono ai necessari requisiti di carattere igienico.

Degli accertamenti suddetti deve essere fatta relazione scritta, e, qualora essi siano favorevoli, il Sindaco rilascia l'autorizzazione richiesta.

Nei casi di consorzi o di altri enti legalmente costituiti per la produzione del latte di cui trattasi, la domanda può essere avanzata dal Presidente del consorzio o dell'ente per conto dei singoli interessati.

Art. 140

I locali da adibire a vaccheria devono possedere i seguenti requisiti:

a) ampiezza proporzionale al numero degli animali ricoverati, in ragione di non meno di mc.30 per capo.

Può essere consentita una capacità inferiore quanto il Veterinario giudichi che l'ambiente sia adeguatamente dotato di finestre e di canne di ventilazione;

b) sufficiente ricambio di aria, a mezzo di finestre comunicanti direttamente con l'esterno;

c) pavimento di materiale ben connesso, impermeabile, con pendenze e scoli regolari e adatti fognoli muniti di chiusini che consentono il facile e completo deflusso del liquame;

d) pareti in muratura intonacate o rivestite, fino all'al-

tezza di m.2, almeno dal suolo, di materiale liscio e lavabile. La parte non lavabile delle pareti deve essere colorata con tinta adatta a tener lontane le mosche (azzurro oltremare, elettrico, ecc.);=

e) mangiatoie in cemento o di altro materiale facilmente lavabile e disinfettabile.

Della vaccheria devono anche far parte:

1 - Un locale attiguo, destinato alla filtrazione e alla refrigerazione del latte.

Detto locale deve avere il pavimento e le pareti con gli stessi requisiti prescritti per la stalla e le finestre munite di reticelle metalliche contro gli insetti.

2 - Un locale attiguo per il deposito e la lavatura dei recipienti.

I locali di cui ai precedenti numeri 1 e 2 possono anche essere ricavati dalla stalla mediante la costruzione, ad uno degli estremi di essa, di un tramezzo in muratura.

3 - Locali distinti dalla vaccheria, per l'abitazione del personale di custodia, provvisti di latrina e lavabo.

Tutti i locali suddetti devono essere dotati di abbondante acqua potabile o, in ogni caso, riconosciuta idonea dalla Autorità sanitaria, e tenuti costantemente con la massima nettezza.

La rinnovazione della tinta delle pareti non lavabili delle pareti deve essere eseguita almeno una volta all'anno.

Art. 141

Nei casi in cui gli animali adibiti alla produzione del latte per il consumo diretto siano in numero limitato (6 capi al massimo) e nello stesso locale in cui sono stabulati siano ricoverati anche animali destinati ad altro uso, può essere consentita la permanenza nello stesso locale a condizione che gli uni siano separati dagli altri con adatto tramezzo e che lo spazio occupato dagli animali lattiferi sia sistemato in modo da soddisfare ai requisiti igienici prescritti per le vaccherie.

Art. 142

Ogni vaccheria deve essere dotata di adatta concimaia situata a conveniente distanza, e, possibilmente, collegata con mezzi meccanici per facilitare il trasporto del letame.

Art. 143

La lettiera deve essere fatta con paglia, od altro strame asciutto, e deve essere spesso rinnovata.

E' vietato adibire a lettiera materiale che sia stato altri=

menti utilizzato.

Le dejezioni devono essere sollecitamente tolte dalla lettiera.

La rinnovazione della lettiera deve essere eseguita a conveniente distanza di tempo prima della mungitura.

C A P O II

ANIMALI LATTIFERI

Art.144

Gli animali da latte, prima di essere adibiti alla produzione del latte destinato al consumo diretto, debbono avere già subito, con esito favorevole, la visita del Veterinario comunale per l'accertamento dello stato sanitario e di nutrizione.

A prova di detta visita verrà rilasciato un certificato da staccare da registro a madre e figlia, secondo il modulo annesso al Regolamento sulla vigilanza igienica del latte approvato con R.D. 9 maggio 1929, n.994. Il registro con la madre deve essere conservato dal Veterinario comunale e la figlia dal proprietario degli animali per gli eventuali controlli da parte del Veterinario provinciale.

Per la visita eseguita ed il rilascio del certificato è dovuto al Veterinario un compenso nella misura stabilita dall'Autorità prefettizia.

Ogni animale riconosciuto idoneo deve essere contrassegnato con marchio per l'identificazione.

Sui detti animali deve esercitarsi assidua vigilanza veterinaria, e quelli che non risultino più idonei a causa di malattie croniche o di eccessivo, permanente deperimento fisiologico devono essere esclusi, previa marcatura a fuoco con lettera R da imprimersi profondamente sulle corna.

Art.145

L'alimentazione degli animali deve essere fatta con foraggi che non turbino le funzioni digestive e non alterino le normali qualità organolettiche del latte.

In particolar modo è vietato l'uso di foraggi velenosi e di quelli che possono comunicare al latte cattivo odore e sapore.

Art.146

I proprietari e conduttori di vaccherie e, in loro assenza, le persone addette hanno l'obbligo di denunciare alla Autorità comunale qualunque malattia febbrile del bestiame, anche se di natura non infettiva.

Il Veterinario comunale decide sull'opportunità di separare

l'animale malato dagli altri, e di permettere o meno l'uso del latte, dando per iscritto le necessarie disposizioni.

Art.147

E', in ogni caso, vietato l'uso del latte proveniente da animali colpiti da afta epizootica nel periodo febbrile e con localizzazioni mammarie, tubercolosi aperta clinicamente diagnosticabile, mastiti di qualsiasi natura, gastroenteriti in genere, ritenzione degli invogli fetali, aborto epizootico, vaiuolo con localizzazioni mammarie complicate da infezione secondaria, carbonchio ematico e sintomatico, pleuro-polmonite essudativa, infezioni setticemiche, idrofobia, itterizia, dissenteria o da qualsiasi malattia febbrile.

Art.148

Il Veterinario comunale deve, per obbligo d'ufficio e, senza diritto a compenso dai privati, procedere a periodiche ispezioni delle vaccherie per controllare l'osservanza delle norme prescritte relativamente alle condizioni igieniche dei locali, allo stato sanitario e di nutrizione degli animali e alla qualità dei foraggi.

Con particolare cura egli deve esaminare le condizioni sanitarie e funzionali delle mammelle.

I risultati di tali ispezioni devono essere annotati negli atti d'ufficio e formare oggetto di apposita relazione semestrale al Veterinario provinciale.

C A P O III°

PERSONALE ADDETTO AGLI ANIMALI LATTIFERI,
ALLE VACCHERIE E ALLE LATTERIE.

Art.149

Il personale addetto agli animali lattiferi, alle vaccherie alle latterie deve aver subito, con esito favorevole, la visita da parte dell'Ufficiale sanitario che, a prova di detta visita, rilascia regolare certificato.

Per la visita eseguita ed il rilascio del certificato è dovuto all'Ufficiale sanitario un compenso nella misura stabilita dall'Autorità prefettizia.

Detto personale, del quale saranno registrate le generalità deve subire la vaccinazione antitifica, a norma delle disposizioni vigenti.

Art.150

L'Ufficiale Sanitario deve, per obbligo d'ufficio e senza diritto a compenso dai privati, procedere a periodiche visite per accertare lo stato di salute del personale addetto alle vaccherie ed alle latterie.

I risultati di tali visite devono essere annotati negli atti d'ufficio e formare oggetto di apposita relazione semestrale al Medico provinciale.

Art.151

I proprietari e conduttori di vaccherie e latterie hanno l'obbligo di denunciare all'Autorità locale qualsiasi caso accertato o sospetto di malattie trasmissibili, verificatesi fra le persone addette alle vaccherie e latterie o nelle rispettive famiglie.

Art.152

Quando fra le persone addette ad una vaccheria o ad una latteria si accertino casi di malattie infettive, coloro che ne sono colpiti devono essere immediatamente allontanati e il personale rimanente deve essere sottoposto a frequenti visite da parte dell'Ufficiale Sanitario, fino a quando sia cessato ogni pericolo.

Devono essere anche allontanate dalle vaccherie e latterie le persone che vi sono addette, quando abbiano rapporti con persone colpite da malattie trasmissibili.

C A P O IV

REQUISITI DEL LATTE - MUNGITURA, FILTRAZIONE, REFRIGERAZIONE, RACCOLTA, TRASPORTO -

Art.153

Per "latte alimentare" deve intendersi il prodotto ottenuto dalla mungitura regolare, ininterrotta e completa della mammella di animali in buon stato di salute e di nutrizione.

Con la sola parola "latte" deve intendersi il latte proveniente dalla vacca.

Il latte di altri animali deve portare la denominazione della specie cui appartiene l'animale che lo fornisce, così per esempio "latte di capra", "latte di asina", ecc.ecc.-

Art.154

Il latte di vacca messo in commercio, oltre che essere genuino

ed integro, deve corrispondere ai seguenti requisiti:

- a) peso specifico fra 1.029 e 1.034 a X 15° C;
- b) grasso non inferiore al tre per cento;
- c) residuo secco magro non inferiore al 9%.

L'Autorità comunale, quando abbia accertato che, nelle zone di produzione, il latte contenga maggior quantità di grasso della percentuale sopra indicata, determinerà la percentuale stessa in relazione con l'accertamento fatto.

Art.155

Prima della mungitura deve provvedersi a fissare convenientemente la coda dell'animale e ad eseguire un'accurata pulizia della regione circostante alle mammelle, delle mammelle stesse e dei capezzoli, in modo particolare.

Il mungitore, prima di accingersi alla mungitura, deve lavarsi con cura le mani e gli avambracci con acqua e sapone e bene asciugarsi.

Il personale addetto alla mungitura deve indossare una vestaglia a maniche corte, in modo da lasciare scoperto gli avambracci.

Detta vestaglia deve essere di stoffa chiara, lavabile e tenuta costantemente pulita.

Le donne devono portare anche una cuffia nella quale i capelli siano ben raccolti.

Art.156

Il latte deve essere filtrato e refrigerato subito dopo la mungitura.

La refrigerazione può essere eseguita anche con apparecchi ad acqua.

Nei casi di consorzi e di altri enti autorizzati, ai sensi dell'art.139 del presente Regolamento, la refrigerazione può aver luogo in un unico impianto purchè l'autorità sanitaria locale accerti che il latte possa esservi rapidamente trasportato.

Nei casi, invece, di produttori non appartenenti ai consorzi o ad altri enti autorizzati, la refrigerazione può aver luogo presso impianti privati riconosciuti idonei dall'Autorità sanitaria locale e sempre che il latte possa esservi rapidamente trasportato.

La refrigerazione non è obbligatoria per il latte che venga consegnato alle Centrali entro due ore dalla mungitura, nei mesi di maggio a settembre, ed entro quattro ore nei mesi da ottobre ad aprile.

I recipienti per la mungitura, la raccolta, il trasporto e il commercio del latte debbono essere riconosciuti idonei dall'Autorità sanitaria locale.

Essi debbono essere mantenuti in stato di perfetta nettezza e non debbono mai servire per altro uso. Devono, inoltre, essere lavati dapprima con acqua potabile, poi con una soluzione calda di soda al 3% e con latte di calce preparata mescolando una parte di calce spenta con quattro parti d'acqua, e da ultimo sciacquati ripetutamente con acqua bollente.

Subito dopo la lavatura i recipienti devono essere capovolti, con la bocca poggiante sopra apposito scolatoio, situato nel locale di cui al n.2 dell'art.155 del presente regolamento.

Art.158

I recipienti adibiti al trasporto del latte (bidoni) debbono essere di metallo ed avere chiusura ermetica non suscettibile di manomissione con coperchio munito di cercine di gomma, ovvero di altro idoneo materiale.

Il coperchio deve essere collegato, con adatto mezzo, al recipiente.

All'esterno di detti recipienti deve essere fissata, in modo inamovibile, una targa metallica con l'indicazione della loro capacità, del nome del produttore e del luogo di provenienza del latte.

Art.159

Il trasporto del latte dal luogo di produzione a quello di vendita deve essere eseguito con veicoli tenuti puliti esclusivamente destinati a tale uso.

Per proteggere i recipienti che contengono il latte dai raggi diretti del sole, devono adoperarsi veicoli dotati di adatta copertura, al disotto della quale l'aria possa liberamente circolare.

CAPO V

LATTERIE

Art.160

Chiunque intenda aprire una rivendita di latte deve fare domanda al Sindaco, il quale concede l'autorizzazione quando, in seguito ad accertamento dell'Ufficiale Sanitario, risulti che i locali soddisfano alle esigenze dell'igiene.

Detti locali devono avere:

- a) le pareti rivestite di mattonelle smaltate, o di altro idoneo materiale, per l'altezza di 2 metri almeno dal suolo;
- b) il pavimento di materiale impermeabile;
- c) le finestre e le altre aperture difese da reticelle metalliche e le porte d'ingresso munite di tende a bacchette pendule;
- d) abbondante acqua di lavaggio e una cella o armadio refrigerante per la conservazione del latte;
- e) il banco di vendita, di marmo o di altro materiale impermeabile e facilmente lavabile.

Art.161

E' vietato tenere in deposito, vendere o tenere per vendere, somministrare, o tenere per somministrare per compenso ai dipendenti:

- a) il latte che provenga da animali affetti dalle infermità di cui all'art.147 o che presenti alterazioni di odore, sapore e colore, o degli altri suoi caratteri generali;
- b) il colostro;
- c) il latte sudicio;
- d) il latte annacquato o comunque sofisticato;
- e) il latte cui siano state aggiunte sostanze per facilitarne la conservazione o correggerne i difetti;
- f) il latte inacidito o che coaguli spontaneamente con l'ebollizione;
- g) il latte che formi un sedimento di elementi patologici (o comunque anormali);
- h) il latte, infine, che non presenti tutti i requisiti della genuinità e della integrità.

In tutti questi casi o quando, comunque, non corrisponda alle condizioni stabilite dal presente regolamento, il latte deve essere sottoposto a sequestro per i conseguenti provvedimenti dell'Autorità sanitaria.

Art.162

I recipienti contenenti il latte per la diretta vendita al banco devono essere riconosciuti idonei dall'Autorità sanitaria locale.

In ogni caso essi debbono essere muniti di adatto rubinetto dal quale deve esclusivamente aver luogo la mescita del latte, essendo rigorosamente vietato di attingere o versare il latte dalla bocca del recipiente.

Art.163

La consegna del latte a domicilio deve essere fatta esclusiva-

mente con bottiglie di vetro incolore, a fondo piatto, senza spalle in modo che ne risulti facile la pulizia e la sterilizzazione.

Tali bottiglie devono essere chiuse con adatto sistema riconosciuto idoneo dall'Autorità sanitaria del Comune.

Art.164

I locali destinati all'esercizio delle latterie non possono, in alcun caso, essere adibiti ad abitazione.

La latrina non deve avere alcuna diretta comunicazione con la latteria.

C A P O VI

LATTE DA POTERSI CONSUMARE "CRUDO"

Art.165

Chiunque vuol produrre e mettere in commercio latte da potersi consumare "crudo" deve ottenere speciale autorizzazione dalla Autorità comunale che lo concede previo assenso dell'Autorità prefettizia.

Detta autorizzazione non può essere accordata se non a persone, società, od enti che diano tutte le garanzie richieste dalle speciali norme contenute negli articoli seguenti.

Art.166

Il latte da potersi consumare "crudo" deve soddisfare ai seguenti requisiti:

a) provenire esclusivamente da vacche riconosciute idonee ai sensi dell'art.144 del presente Regolamento e che, prima di essere immesse nella stalla, abbiano subito, a cura del Veterinario comunale, con risultato favorevole, la prova della tubercolina eseguita con il metodo classico.

I rilievi termometrici di detta prova devono figurare in apposito diagramma, un altro esemplare viene conservato dal Veterinario comunale e un terzo esemplare infine è trasmesso alla Prefettura per gli eventuali controlli da parte del Veterinario Provinciale.

Gli animali riconosciuti immuni da tubercolosi devono essere debitamente marcati con speciale contrassegno che dia garanzia di inamovibilità e sia riconosciuto idoneo dall'Autorità comunale. Essi sono poi visitati, almeno ogni die mesi, dal Veterinario con speciale riguardo allo stato sanitario e funzionale delle mammelle.

La data e il risultato di tale visita debbono essere registrati negli atti di ufficio.

La prova della tubercolina deve ripetersi ogni sei mesi osservando, per i rilievi termometrici, le norme sopraindicate.

Art.167

Le vaccherie di cui trattasi debbono essere adibite esclusivamente al ricovero delle lattifere riconosciute idonee alla produzione del latte da potersi consumare "crudo". Tali vaccherie debbono anche possedere, oltre i locali indicati all'art.140 del presente regolamento:

a) un locale da servire per la pulizia degli animali immediatamente prima della mungitura e per la mungitura stessa.

Nei casi di mungitura meccanica, la pulizia e la mungitura degli animali possono eseguirsi sul posto;

b) una cella frigorifera per la conservazione del latte imbottigliato;

c) un ambiente convenientemente attrezzato per la lavatura e la sterilizzazione delle bottiglie.

C A P O VII

LATTE DI CAPRA * DI ASINA E DI PECORA

Art.168

Chiunque intenda tenere capre per la produzione del latte destinato al consumo diretto deve fare domanda al Sindaco, il quale concede l'autorizzazione sotto sorveglianza delle condizioni stabilite negli articoli seguenti.

Art.169

Il latte di capra messo in commercio, oltre che essere genuino, deve corrispondere ai seguenti requisiti:

a) peso specifico fra 1.033 e 1.039 a X 15° C.;

b) grasso non inferiore al 3,25 per cento.

L'Autorità comunale, quando abbia accertato che, nella zona di produzione, il latte contenga maggior quantità di grasso della percentuale sopra indicata, determinerà la percentuale stessa in relazione con l'accertamento fatto.

Art.170

I ricoveri per le capre lattifere devono essere situati fuori

dell'abitato, a distanza da stabilirsi dall'Autorità comunale e devono essere costruiti in modo da consentire una facile pulizia e disinfezione.

Art.171

Gli animali, per poter essere destinati alla produzione del latte, devono risultare sani alla visita del Veterinario comunale.

A prova di detta visita viene rilasciato un certificato da staccarsi dal registro a madre e figlia secondo il mod.2 annesso al Regolamento sulla vigilanza igienica del latte approvato con R.D. 9 maggio 1929, n.994. Il registro con la madre è conservato dal Veterinario comunale e la figlia dal proprietario degli animali per gli eventuali controlli da parte del Veterinario provinciale.

Ogni animale riconosciuto idoneo è contrassegnato con apposito marchio per l'identificazione (bollo a fuoco sulle corna, piombino assicurato alle corna, bottone all'orecchio, ecc.ecc.).

Per la visita eseguita ed il rilascio del certificato è dovuto al Veterinario un compenso nella misura che verrà stabilita dall'Autorità prefettizia.

Art.122

Il Veterinario comunale deve, per obbligo d'ufficio e senza diritto a compenso dai privati, procedere a periodiche ispezioni per controllare lo stato sanitario degli animali, con particolare riferimento alle condizioni sanitarie e funzionali delle mammelle.

Deve anche accertare che i ricoveri in cui trovansi gli animali siano mantenuti in condizioni igieniche.

I risultati di tali accertamenti devono essere annotati negli atti d'ufficio e formare oggetto di apposita relazione semestrale al Veterinario provinciale.

Art.173

Al personale addetto alle capre lattifere si applicano le norme di cui agli articoli 164 e 165 del presente regolamento.

Art.174

La mungitura, la raccolta, il trasporto e la vendita del latte di capra devono eseguirsi con l'osservanza delle norme prescritte per il latte di vacca.

C A P O VIII

LATTE DI ANIMALI TENUTI ALLO STATO BRADO

Art.175

Le disposizioni del presente Regolamento concernenti lo stato sanitario degli animali e del personale addetto, la mungitura, la raccolta, il trasporto e la vendita, si applicano anche al latte destinato al consumo diretto prodotto da animali tenuti allo stato brado.

C A P O IX

LOTTA CONTRO LE MOSCHE

Art.176

In tutti i locali in cui si produce e si fa commercio del latte deve organizzarsi la lotta contro le mosche, ai sensi della legge 29 marzo 1928, n.858.

T I T O L O VII

D I S I N F E Z I O N I

Art.177

Per quanto attiene alle disinfezioni dei locali soggetti a vigilanza veterinaria, nonchè alla esecuzione in tale materia delle ordinanze emanate dal Sindaco, sentito il Veterinario comunale e l'Ufficiale sanitario, si fa riferimento alle Istru-
zioni per l'applicazione del Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con circolare A.C.I.S. n.55 del 25 giugno 1954-Capo X.

T I T O L O VIII

NORME PER LA COMPILAZIONE DELL'ELENCO DEI
POSSESSORI DI BESTIAME AVENTI DIRITTO ALLA
ASSISTENZA GRATUITA

Art.178

Hanno diritto all'assistenza veterinaria gratuita i possessori di bestiame residenti nel Comune che siano inclusi nello apposito elenco.

Questo elenco sarà compilato annualmente dalla Giunta Municipale, secondo i criteri di cui all'art.2 del presente Regolamento, sentito il Veterinario condotto.

Art.179

Nell'elenco degli aventi diritto all'assistenza veterinaria gratuita sono iscritti di pieno diritto coloro che sono iscritti nell'elenco dei poveri oppure in quello degli assistibili dell'E.C.A.-

Possono altresì essere iscritti, a domanda, i possessori di un solo capo di bestiame, per i quali lo stesso sia fonte di lavoro e che versino in disagiate condizioni economiche nonchè i braccianti, i salariati e nullatenenti in genere, possessori di un capo suino da allevamento per uso familiare.

Art.180

Sussistendo le condizioni di cui al precedente articolo 179 avranno titolo per essere iscritti nell'elenco di cui all'art. 178 i possessori del bestiame indicato in una sola delle seguenti categorie:

- a) una mucca;
- b) un asino od un mulo.

Art.181

Gli iscritti nell'elenco di cui all'art.179 avranno diritto alla somministrazione gratuita dei presidi farmaceutici eventualmente necessari in base a specifica prescrizione del Veterinario condotto, controfirmata dal Sindaco.

Art.182

I possessori di bestiame, ai sensi del 2° comma dell'art.178 che ritengono di poter essere iscritti nell'elenco degli assistibili debbono farne domanda entro il 20 novembre di ogni anno.

La Giunta Municipale, sulla scorta dell'elenco dei poveri, di quello degli assistibili dell'E.C.A., esaminate le domande che le saranno pervenute, delibererà entro il 15 dicembre di ogni anno l'elenco degli aventi diritto all'assistenza veterinaria gratuita.

Art.183

L'elenco sarà pubblicato all'albo comunale dal 16 al 31 dicembre e contro le sue risultanze chiunque abbia interesse, può ricorrere, entro 20 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione, al Consiglio Comunale che deciderà definitivamente con deliberazione motivata non oltre il 31 gennaio.

L'elenco divenuto definitivo sarà immediatamente comunicato al Veterinario condotto e rimarrà in vigore per tutto l'anno solare, salvo revisioni che eventualmente si dovessero rendere necessarie.

Art.184

Agli iscritti nell'elenco degli aventi diritto all'assistenza veterinaria gratuita verrà rilasciata dal Comune una tessera attestante tale iscrizione che dovrà essere esibita al Veterinario.

La tessera, che dovrà essere riconsegnata al Comune in caso di cancellazione dell'iscritto dall'elenco, dovrà essere vidimata al principio di ogni anno.

Art.185

Per tutto quanto non è previsto dai presenti articoli si fa richiamo alle norme di legge generali e speciali vigenti in materia.

TITOLIO IX

SERVIZIO DI VIGILANZA SUI CANI RANDAGI

Art.186

È istituito nel Comune il servizio di vigilanza sui cani randagi, che comporta anche l'accalappiamento dei cani stessi.

Art.187

Il disimpegno di tale servizio avverrà a mezzo di apposito incaricato, investito all'uopo da atto deliberativo della Giunta Municipale, nel quale verrà anche fissato, di volta in volta, il suo compenso e quant'altro necessitasse alla normazione del suo incarico.

L'incaricato stesso, nello stretto ambito dell'assolvimento dei compiti annessi e connessi all'investitura avuta, verrà ad acquistare la figura e la posizione di guardia giurata e pertanto potrà elevare contravvenzioni in ogni caso di inosservanza delle norme concernenti la disciplina della custodia e della circolazione dei cani. A tale specifico scopo egli sarà munito di apposita tessera di riconoscimento.

Art.188

L'accalappiamento, da avvenire con idonei mezzi, da porsi, a cura ed a spese dell'Amministrazione comunale, a disposizione dell'incaricato, andrà effettuato nei confronti di tutti i cani trovati vaganti senza la prescritta museruola.

Art.189

I cani catturati saranno trasportati nell'apposito locale adibito a canile e vi rimarranno sequestrati per il periodo di 3 giorni. I legittimi possessori potranno entro tale periodo reclamare e ritirare gli animali in predicato, non prima però di aver soddisfatto, nella misura, con la forma e con le modalità previste dall'art.105 e seguenti del T.U. della Legge Comunale e Provinciale 3 marzo 1934, n.383, l'importo della pena pecuniaria, per avere contravvenuto al precetto regolamentare sanzionante l'obbligo di idonea museruola per i cani non condotti al guinzaglio quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico, ed una quota giornaliera in conto spese di £.500.=

Art. 190

Trascorsi i 3 giorni senza che da parte dei legittimi possessori sia stato provveduto al reclamo e al ritiro, i cani sotto sequestro verranno uccisi con metodi eutanasici ovvero concessi ad istituti scientifici o ceduti a privati che ne facciano richiesta, dietro corresponsione di una quota in conto spese di L.2.000.= Gli istituti scientifici devono al riguardo presentare domanda scritta al Sindaco.

Della cessione di ogni cane a detti istituti dovrà essere presa nota in un apposito registro a tre sezioni (vedi modello allegato alla circolare dell'ex Alto Commissario per l'Igiene e la Sanità pubblica n.650/24320-7/18177 del 16 settembre 1955), delle quali la prima (A) dovrà rimanere agli atti d'ufficio, la seconda (B) inviata alla Sezione Provinciale dell'Ente Nazionale Protezione Animali per gli eventuali controlli da parte delle guardie zoofile e la terza (C) rimessa all'Istituto richiedente all'atto della consegna dell'animale.

Di ogni cessione ai privati dovrà essere data comunicazione al competente ufficio comunale a mezzo del Mod. Sez.C/=-

Art.191

Al servizio in argomento sovrintenderà il Veterinario Comunale e del suo andamento il Veterinario stesso farà mensilmente rapporto scritto al Sindaco.

Art.192

Per tutto quanto non fosse contemplato nel presente regolamento si fa richiamo alle norme contemplate in materia dal regolamento di polizia veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n.320, e dal regolamento comunale di polizia urbana, se ed in quanto applicabili.

T I T O L O X°

DISPOSIZIONI GENERALI TRANSITORIE E PENALITÀ

Art.193

Il presente Regolamento andrà in vigore, per la generalità dei cittadini 15 giorni dopo la pubblicazione.

Art.194

Le contravvenzioni ed infrazioni alle prescrizioni del presente Regolamento sono punite con l'ammenda pecuniaria fino a £.8000-, salve le pene sancite dal Codice penale per i reati da esso previsti, dal T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934 n.1265 e dal Regolamento di Polizia Veterinaria 8 febbraio 1954 n.320 e salvo i casi speciali previsti dalle apposite disposizioni.

Però per queste stesse contravvenzioni, è ammessa la conciliazione o l'oblazione a termini di legge comunale e provinciale in tutti i casi s'intende, in cui ciò non venga vietato dalla legge sanitaria, dal codice penale e dalle altre leggi e regolamenti di Polizia Veterinaria.

Art.195

Per tutto quanto non è compreso nel presente Regolamento, si fa riferimento al Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con il R.D.27 luglio 1934, n.1265 ed al Regolamento di Polizia Veterinaria della Repubblica 8 febbraio 1954, n.320.=

Deliberato dal Consiglio Comunale con verbale n.14 del 2 marzo 1957.=

IL SINDACO
F.to Quiri

IL SEGRETARIO CAPO
F.to Aldrovandi

.....
Pubblicato all'albo pretorio addì 31 marzo 1957, giorno festivo, senza opposizioni.

IL SEGRETARIO
F.to Aldrovandi

.....
Approvato dalla G.P.A., sentito il Consiglio Provinciale di Sanità, in seduta 29 maggio 1958, decisione n.3088/31957 Div.San.

p. IL PREFETTO
F.to Degli Uberti

.....
Pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo pretorio del Comune, e cioè dal 28/6 al 12/7/1958, senza opposizioni.
Dal Municipio, addì 13 Luglio 1958

IL SEGRETARIO
F.to Aldrovandi

VISTO: IL SINDACO
F.to Quiri

.....


Per copia conforme
Ostiglia, li 13 febbraio 1967

IL SEGRETARIO CAPO
(Benevelli)



VISTO:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Riccardo)



DELIBERAZIONI DI VARIAZIONI

- 1) Inserimento delle norme per l'assistenza veterinaria gratuita:
-Delibera consiliare n.46 del 29.4.1958 (app.dalla G.P.A. in seduta 29.5.958 dec.n.3088/31957 San).- pag.70/bis -
- 2) Aggiunta dell'art.103 bis con verbale consiliare n.177 del 12.11.1962 (app.G.P.A.6.3.963 dec.n.1349/41427/3^) -pag.45
- 3) Inserimento delle norme relative al servizio di vigilanza sui cani randagi: Delibera commissariale n.84 del 28.3.1966 (app. G.P.A. in seduta 3.6.966 dec.n.4048/1846 Div.III^) pag.71 -

INDICE-SOMMARIO

DELLA MATERIA CONTENUTA NEL PRESUNTO REGOLAMENTO

Pag.

Titolo I - Disposizioni generali	1
Capo I- Organizzazione del servizio	
" II- Coordinamento fra l'Ufficio sanitario e quello veterinario-	
" III- Stato giuridico del Veterinario	
Titolo II- NORME GENERALI DI POLIZIA VETERINARIA	12
Capo I- malattie infettive soggette a denuncia	
" II- Denuncia delle malattie	
" III- Provvedimenti consecutivi alla denuncia	
" IV- Vigilanza sulle stalle, mercati e fiere	
" V- Vigilanza sui concentramenti di animali e sulla raccolta e lavorazione degli avanzi	
" VI- Vigilanza sulle stazioni di monta, impianti per la fecondazione artificiale e ambulatori per la cura della sterilità -	
" VII- Trasporto degli animali, prodotti e avanzi	
" VIII- Spostamento degli animali per pascolo alpeggio, transumanza, pascolo vagante-	
Titolo III- PROFILASSI DELLA RABBIA CANINA	36
Titolo IV - VIGILANZA SANITARIA DELLE CARNI E MACELLI	40
Capo I - Carni e loro macellazione	
" II - Apertura dei macelli ed esercizi	
" III - Bollatura e classificazioni delle carni	
" IV - Bassa macellazione	
" V - Importazione ed esportazione delle carni fresche	
" VI - Ispezioni e statistiche	
" VII- Laboratori di carni insaccate, salate, ecc.	
" VIII- Disposizioni transitorie	
Titolo V - VIGILANZA SANITARIA DEL POLLAIO - SELVAGGINA E PRODOTTI DELLA PESCA -	56
Capo I - Pollami e selvaggina	
" II - Pesci, crostacei e molluschi	

Titolo	VI - VIGILANZA IGIENICA DEL LATTE	58
Capo	I - Ricovero degli animali e locali	
"	II - Animali lattiferi	
"	III - Personale addetto agli animali, alle latterie e alle vaccherie	
"	IV - Requisiti del latte, mungitura, fil- trazione, raccolta e trasporto	
"	V - Latterie	
"	VI - Latte "crudo"	
"	VII - Latte di capra, asina e pecora	
"	VIII - Latte di animali allo stato brado	
"	IX - Lotta contro le mosche	
Titolo	VII - DISINFEZIONI	70
Titolo	VIII- NORME PER L'ASSISTENZA GRATUITA	70/bis
Titolo	IX - SERVIZIO VIGILANZA CANI RANDAGI	71
Titolo	X - DISPOSIZIONI GENERALI E PENALITA'	73

-----ooOoo-----